




**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 36 SITZUNG
30.3.1990



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

TONELLI Paolo <i>(Gruppo Misto)</i>	pag.	1-4-14
KASERER Robert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	4-22-38
TRIBUS Arnold <i>(Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Vërc)</i>	"	6
ANGELI Pierluigi <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	9
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	10-35
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale)</i>	"	13-24
BACCA Graziano <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	13-36-37-39
BETTA Claudio <i>(Gruppo Repubblicano Italiano)</i>	"	16
RELLA Alberto <i>(Gruppo Comunista Italiano)</i>	"	17-19-32
NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	18-39
CRAFFONARA Italo <i>(Gruppo Liberale Italiano)</i>	"	27
GIACOMUZZI Zeno <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	28
FRASNELLI Hubert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	39-41-46



INDICE

INHALTSANGABE

Mozione n. 13, presentata dai consiglieri regionali Rella, Marzari, Chiodi, Viola, Tonelli, Leveghi e Craffonara, concernente iniziative per l'approfondimento della conoscenza della lingua tedesca da parte dei dipendenti della Giunta regionale

pag. 1

Mozione n. 14, presentata dai consiglieri regionali Tonelli, Rella, Viola, Chiodi, Andreotti e Craffonara, concernente l'applicazione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale"

pag. 1

Disegno di legge n. 7:

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni, concernente "Disciplina dell'imposta di soggiorno" (presentato dai consiglieri regionali Rella, Marzari, Chiodi e Viola)

pag. 17

Voto n. 17, presentato dai consiglieri regionali Andreoli, Balzarini, von Egen, Bacca, Bauer, Giacomuzzi, Morandini e Romano, riguardante la nuova disciplina giuridica delle società cooperative di solidarietà sociale

pag. 36

Beschlußantrag Nr. 13, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Rella, Marzari, Chiodi, Viola, Tonelli, Leveghi und Craffonara über Initiativen, um den Bediensteten der Region beim Erlernen der deutschen Sprache entgegenzukommen

Seite 1

Beschlußantrag Nr. 14, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Tonelli, Rella, Viola, Chiodi, Andreotti und Craffonara betreffend die Anwendung des Regionalgesetzes Nr. 24 vom 22. Oktober 1988: "Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Genossenschaftswesens für soziale Solidarität"

Seite 1

Gesetzentwurf Nr. 7:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 29. August 1976, Nr. 10, in geltender Fassung, über "Regelung der Aufenthaltsabgabe" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Rella, Marzari, Chiodi und Viola)

Seite 17

Begehrensantrag Nr. 17, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Andreoli, Balzarini, von Egen, Bacca, Bauer, Giacomuzzi, Morandini und Romano betreffend neue Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Genossenschaftswesens für soziale Solidarität

Seite 36

Voto n. 18, presentato dai consiglieri regionali Frasnelli, Achmüller, Kußtatscher, Kaserer, Giacomuzzi, Brugger, Mayr, von Egen, Kofler, Peterlini e Pahl, concernente l'uso della lingua slovena da parte della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia

pag. 39

Begehrensantrag Nr. 18, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Frasnelli, Achmüller, Kußtatscher, Kaserer, Giacomuzzi, Brugger, Mayr, von Egen, Kofler, Peterlini und Pahl, betreffend den Gebrauch der slowenischen Sprache von seiten der slowenischen Minderheit in Friaul-Julisch Venetien

Seite 39

Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.04

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Achmüller, Alber, Andreolli, Feichter, Giordani, Kofler, Malossini, Saurer, Tononi e Viola.

Sono inoltre assenti i consiglieri Brugger, Durnwalder, Franceschini, Grandi e Micheli.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Riprendiamo la trattazione dell'ordine del giorno.

La scorsa seduta era stata tolta per mancanza del numero legale, per cui si deve ripetere la votazione della **Mozione n. 13**, presentata dai consiglieri regionali Rella, Marzari, Chiodi, Viola, Tonelli, Leveghi e Craffonara, concernente iniziative per l'approfondimento della conoscenza della lingua tedesca da parte dei dipendenti della Giunta regionale.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	42
schede favorevoli	10
schede contrarie	29
schede bianche	3

Il Consiglio non approva.

Passiamo alla trattazione del punto 9 dell'ordine del giorno: **Mozione n. 14**, presentata dai consiglieri regionali Tonelli, Rella, Viola, Chiodi, Andreotti e Craffonara, concernente l'applicazione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale".

Faccio presente al Consiglio che i cons. Tonelli, Bacca e Balzarini hanno presentato un emendamento aggiuntivo alle premesse e sostitutivo della parte dispositiva della mozione.

Prego il cons. Tonelli di dare lettura ed illustrare la mozione.

TONELLI: Visto i disposti della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale",

ritenuto importante promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attività diretta alla promozione umana;

ricordato che lo scopo delle cooperative di solidarietà sociale è quello della promozione umana e l'integrazione sociale dei soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione;

tenuto conto che i soggetti socialmente svantaggiati sono coloro che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale;

ricordato inoltre che lo scopo delle cooperative di produzione e lavoro integrate è quello dell'inserimento lavorativo permanente di invalidi fisici, psichici, sensoriali, nonché dell'inserimento temporaneo di altri soggetti bisognosi di interventi di avviamento al lavoro, e lo scopo delle cooperative di servizi sociali è quello di erogare servizi sociali rivolti ai soggetti menzionati sopra;

preso atto che per dare concretezza ai principi che dette norme sanciscono è necessario che entrambe le Province, di Bolzano e Trento, le recepiscano all'interno della rispettiva normativa e ne dispongano adeguato finanziamento, tale da rendere effettivi i principi ispiratori della legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige,

i m p e g n a

il Presidente della Giunta regionale a fissare un incontro con i Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento affinché si impegnino a recepire, quali leggi delle rispettive Province, quanto stabilito dalla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale".

L'emendamento che lei ha citato, signor Presidente, si riferisce soltanto alla sostituzione dell'ultimo comma della premessa, non di tutta la premessa come lei ha detto. Praticamente il comma che inizia con le parole "preso atto che per dare concretezza" fino al dispositivo è sostituito con "preso atto che la Regione Trentino-Alto Adige ha regolamentato la materia, ma che per favorire la nascita, la crescita e lo sviluppo delle cooperative di solidarietà sociale è necessario che entrambe le Province autonome di Bolzano e di Trento dispongano provvedimenti finanziari all'interno della loro legislazione socio-sanitaria e del lavoro, al fine di rendere efficaci i principi ispiratori della legge.

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige,

i m p e g n a

la Giunta regionale a farsi carico di rappresentare alle Giunte provinciali di Bolzano e di Trento l'opportunità di predisporre misure atte a favorire la crescita e lo sviluppo delle cooperative di solidarietà sociale, di produzione e lavoro integrate e di servizi sociali, come disciplinate dalla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 recante "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale".

Quindi è sostitutivo dell'ultimo comma della premessa e del dispositivo.

Credo non ci sia la necessità di fare grandi illustrazioni al Consiglio se non di ricordare alcune tappe. La tappa fondamentale è quella della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, una legge presentata dalla Giunta regionale di allora, ma che ha trovato nel Consiglio una larga partecipazione ed unità, almeno per quanto riguarda la mia forza politica ho collaborato sia alla stesura del disegno di legge che alle varie tappe successive in Commissione, convinti come siamo che questa legislazione in termini ordinamentali, per quanto riguarda la individuazione di nuove forme di cooperazione, sia un elemento estremamente positivo, perché a nostro parere non è del tutto vero quello che anche oggi sul giornale qualcuno afferma e cioè che è tempo di imprenditorialità ed è tempo di diminuire il tasso di solidarietà all'interno della cooperazione.

Crediamo che la cooperazione del Trentino-Alto Adige, in particolare, abbia avuto anche nel passato meno attenzione alla solidarietà che alla imprenditorialità ed è invece tempo di fare esattamente il contrario, cioè di valutare e vedere se ciò è possibile anche attraverso la cooperazione senza dimenticare l'imprenditorialità, sia ben chiaro; non pensiamo a delle forme cooperativistiche di assistenza o di mera sussistenza, ma a forme di cooperative che stanno all'interno del mercato, essendo indispensabile individuare quelle aree, i quali segmenti, quelle fasce, nelle quali è possibile mettere insieme azienda e solidarietà, impresa e solidarietà e queste cose sono state storicamente dimostrate essere possibili al di là e al di sopra della sussistenza o della mera assistenza, anche se, sia la sussistenza che l'assistenza non sono cose secondarie e sbagliate, sono importanti in una società nella quale i più deboli e gli emarginati hanno bisogno di fare gli scioperi della fame e della sete per giornate intere per vedere applicate le leggi dello Stato e della Provincia.

Credo che dovremmo riflettere tutti intorno al fatto che questa società, non solo per quanto riguarda la sua cultura e quindi i suoi atteggiamenti nei confronti dei più deboli, ma anche per quanto riguarda la costruzione delle sue istituzioni e la costruzione delle sue leggi, ha congegnato il meccanismo in modo tale che per gli emarginati, quando si chiede un determinato diritto di cittadinanza all'interno della società, questi diritti non possono essere garantiti e sanciti, seppure contenuti all'interno delle leggi dello Stato e della Provincia.

La Regione ha fatto una buona scelta, un buon passo in avanti, anticipando lo Stato che sta ancora discutendo su questa materia di solidarietà sociale, che sta ancora dibattendosi all'interno delle pastoie che ben conosciamo, pur avendo svolto da anni la conferenza nazionale sulla cooperazione sociale e nominato una commissione governativa di consulenza per la presentazione di un disegno di legge in questa direzione e il disegno di legge non si concretizza, cambiano i Governi, si succedono, senza fare scelte in questa direzione.

Comunque il Governo ha firmato la legge della Regione Trentino-Alto Adige, la quale è diventata legge in assenza sia dell'ordinamento nazionale, sia della potestà reale di finanziamento di questo tipo di imprese cooperative di solidarietà sociale da parte delle due Province di Trento e di Bolzano. E' accaduto per un periodo...

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di fare silenzio, di sedersi ai propri posti per una forma di rispetto nei confronti di chi parla, nei confronti della Presidenza e delle istituzioni che noi

rappresentiamo.

Non dimenticatevi che ci sono 40 ragazzi che stanno seguendo i lavori del Consiglio, che provengono da Malta e vorrei che ripartissero con una buona impressione delle nostre istituzioni autonomistiche.

Prego, cons. Tonelli.

TONELLI: Stavo dicendo che questa legge è entrata in vigore sia in anticipo sulla legislazione a livello nazionale, sia in assenza della possibilità di recepimento finanziario da parte delle Province di Trento e di Bolzano di queste cooperative. E' accaduto quindi che per una prima fase lo stesso tribunale di Trento si rifiutava di omologare queste cooperative in assenza di una normativa nazionale. In seguito le cose si sono chiarite e oggi le cooperative vengono omologate anche dal Tribunale. Mi risulta che per quanto riguarda la Provincia di Trento in qualche modo si riescono a trovare i finanziamenti per garantire la vita di queste cooperative, però non si è ancora arrivati ad una sanzione giuridica, all'interno delle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e quindi dei loro bilanci, che recepisca fino in fondo la legge regionale ordinamentale in materia di cooperazione di solidarietà sociale.

La mozione che noi abbiamo presentato impegna la Giunta regionale ad incontrarsi con le due Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, affinché venga recepito in termini concreti all'interno della legislazione delle Province di Trento e di Bolzano e comunque all'interno delle poste di bilancio, la possibilità di finanziare effettivamente e legalmente fino in fondo le cooperative che sono previste dalla legge regionale n. 24 del 22 ottobre 1988.

Questa è la nostra volontà che abbiamo espresso con questa mozione, convinti come siamo stati della giustizia e della bontà del convegno che l'assessorato regionale alla cooperazione ha svolto qualche mese fa sulla cooperazione sociale e convinti che in questa direzione bisogna marciare, credendo fino in fondo che questa possa essere una delle tante strade, ma importante, da battere nei prossimi anni.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sulla mozione così emendata.

Ha chiesto di intervenire il cons. Kaserer.

KASERER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Es dreht sich hier eigentlich um die Anwendung eines Regionalgesetzes und es ist eigentlich schon etwas eigenartig, wenn der Regionalrat einen Beschluß faßt, daß seine Gesetze sozusagen Anwendung finden. Nun ist es so, daß die Gesetze eben einige Zeit brauchen, bis sie voll zur Anwendung kommen. Über die Bedeutung dieses Gesetzes besteht kein Zweifel, glaube ich, und ich möchte gleich vorausschicken, daß wir diesen Beschlußantrag ohne weiteres annehmen können, weil wir der Meinung sind, daß es diese Arten von Genossenschaften braucht. In der Regel spricht man nur von Obstgenossenschaften, Kellereigenossenschaften, Viehverwertungsgenossenschaften und dergleichen mehr, also eigentlich mehr im wirtschaftlichen Bereich, während die Genossenschaft als solches eigentlich eine soziale Funktion hat. Ich möchte sagen, daß gerade diese Sektoren, um die es hier geht, also soziale Solidarität, integrierte Erzeugungs- und Arbeitsgenossenschaften, noch besser gefördert werden müssen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit anregen, daß Genossenschaften, die sich kulturelle Ziele setzen oder die sich besondere soziale Ziele setzen, beispielsweise mehr Hilfe erhalten sollten, weil sie sozusagen keine Wirtschaftsgenossenschaften in dem Sinne sind und daher die finanziellen Voraussetzungen oft nicht gegeben sind. Diese Genossenschaften sollten daher etwas stärker berücksichtigt werden, d.h. daß sie bei den Mitgliedsbeiträgen, die sie den provinziellen Genossenschaftsverbänden leisten müssen, etwas besser behandelt werden sollten.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit aber sagen, daß wir in Südtirol neben der Förderung dieser Genossenschaften einiges auf dem Sektor der sozialen Eingliederung beispielsweise der Behinderten tun. Wir haben z.B. die beschützenden Werkstätten, die ja eigentlich eine Vorstufe für eine mögliche Eingliederung in die Arbeitswelt sein sollen. Für diese Eingliederung in die Arbeitswelt leisten wir einerseits Beiträge für die Adaptierung, sozusagen für das Herrichten des Arbeitsplatzes für den Behinderten. Andererseits gewähren wir auch Beiträge, weil die geringere Leistung eben da ist und auf diese Weise ein Ausgleich geschaffen werden soll. Es wäre gut, wenn der Staat hier Maßnahmen treffen würde. Ein Betrieb, der Leute einstellt, die nicht voll leistungsfähig sind, um das einmal so zu sagen, sollte z.B. geringere Sozialabgaben entrichten müssen. Damit hätte man einen Ausgleich geschaffen und auf der anderen Seite würde man trotzdem einsparen, denn diese Person würde der öffentlichen Hand nicht zur Last fallen. Jeder Mensch, der die Möglichkeit hat, eine Arbeit zu leisten, der fällt der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit, nicht zur Last und er fühlt vor allem, dies ist in meinen Augen noch viel wichtiger, daß er der Gesellschaft nicht zur Last fällt, denn das will im Grunde genommen niemand. Es gibt jedoch noch etwas, das wir noch stärker vorantreiben müssen, auch wenn man davon in diesem Beschlußantrag nicht spricht. Wir haben noch immer zuviele Gebäude – wir haben es ja gestern auch hier erlebt – die für einen Behinderten nicht zugänglich sind. Die Anstrengungen, die diesbezüglich gemacht werden, müssen einfach verstärkt werden, damit wir rascher zu einem Abbau dieser architektonischen Barrieren kommen. Wir konnten mit einer gewissen Genugtuung feststellen, daß in Südtirol bereits ein großer Teil der öffentlichen Gebäude sozusagen behindertengerechte Zugänge hat und daß die Landesverwaltung dabei ist, auch für die anderen Objekte diese architektonischen Hindernisse zu beseitigen. Es fehlt aber noch draußen bei den Gemeinden und vor allem bei den Staatsämtern, die oft in Gebäuden untergebracht sind, die schon 50, 60 Jahre alt oder noch älter sind. Dort fehlt es meistens an Zugängen für die Behinderten. Das wollte ich eben noch hinzufügen.

Im übrigen glaube ich, sollte – da man von Förderung spricht – die Gelegenheit genutzt werden, diesen Genossenschaften, die mehr Hilfe brauchen, auch bei der Durchführung der bürokratischen Obliegenheiten geholfen werden. Die Führung einer Genossenschaft ist nicht so leicht und es ist notwendig, die Leute für diese Aufgaben zu schulen. Es handelt sich ja um etwas Neues, in das sie hineinwachsen müssen. Es ist daher notwendig, daß diese Genossenschaften stärker beraten werden, daß ihnen vielleicht von den Genossenschaftsverbänden mehr Arbeiten abgenommen werden als den anderen, weil sie nicht imstande sind, den entsprechenden Apparat aufzubauen.

Wir haben uns in diesem Regionalrat vorgenommen, in Zukunft kürzer zu sein und deshalb möchte ich abschließen und sagen, daß ich diesem Beschlußantrag gerne die Zustimmung gebe.

(Signor Presidente, colleghe e colleghi, stiamo parlando dell'applicazione di una legge regionale ed è un po' strano che il Consiglio regionale debba approvare una mozione, affinché le proprie leggi vengano, per così dire, applicate. E' un dato di fatto che ci vuole del tempo per applicare appieno le leggi. Comunque sia sull'importanza di questa legge non vi è dubbio e voglio subito annunciare che noi daremo senz'altro il nostro voto favorevole a questa mozione, perchè siamo dell'opinione che le cooperative di questo tipo siano necessarie. Di norma si parla solo delle cooperative ortofrutticole, delle cantine sociali, delle cooperative zootecniche ecc., in poche parole si parla sempre delle cooperative nell'ambito economico. Le cooperative dovrebbero invece perseguire soprattutto un fine sociale. Anzi vorrei proprio ribadire che i settori, dei quali si parla in questa mozione, settori quali la solidarietà sociale, le cooperative di produzione e lavoro integrate andrebbero incentivati di più.

A tal proposito vorrei inoltre invitare a riflettere sulla possibilità di concedere aiuti maggiori alle cooperative che perseguono fini culturali e sociali, perchè a queste cooperative che non perseguono fini commerciali mancano spesso le basi finanziarie. Queste cooperative andrebbero favorite di più permettendo loro p.es. di versare alle Associazioni provinciali delle cooperative delle quote sociali ridotte. Noi in Alto Adige non ci impegniamo solo nel settore delle cooperative sociali, noi cerchiamo di favorire anche l'integrazione delle persone portatrici di handicap. Abbiamo p.es. istituito i laboratori protetti. Questi laboratori rappresentano una prima fase di una possibile integrazione nel mondo del lavoro. Per favorire questa integrazione nel mondo del lavoro in Provincia di Bolzano vengono concessi da un lato contributi per adattare i posti di lavoro alle esigenze degli handicappati e dall'altro contributi per compensare il minor rendimento degli handicappati sul posto di lavoro. Sarebbe bene che anche lo stato si adoperi in questo settore. Un'azienda che assume personale, che non è efficiente al 100 % – per usare questo termine, dovrebbe p.es. poter versare minori contributi previdenziali. Si compenserebbe così il minor rendimento di queste persone. Si tratterebbe comunque di un risparmio, perchè queste persone non sarebbero più a carico dell'ente pubblico. Ogni persona che ha la possibilità di lavorare non sarebbe più a carico dell'ente pubblico e soprattutto non si sentirebbe più a carico della società, cosa che a mio avviso è ancora più importante. Nessuno infatti vuole essere un peso per la società. Vi è però un altro obiettivo che andrebbe perseguito con maggiore vigore e di cui non si parla in questa mozione. Esistono sempre ancora troppi edifici che – cosa che abbiamo constatato anche ieri – non sono accessibili agli handicappati. Ci si dovrebbe impegnare di più per abbattere quanto prima le barriere architettoniche. Con una certa soddisfazione possiamo affermare che in Alto Adige gran parte degli edifici pubblici dispone di accessi adeguati per gli handicappati e che l'amministrazione provinciale si sta adoperando per eliminare le barriere architettoniche ancora esistenti presso altri edifici. Soprattutto sul territorio provinciale, cioè presso i comuni esistono ancora parecchi problemi. Problemi vi sono anche presso gli uffici statali, perchè questi si trovano nella maggior parte dei casi in vecchi edifici, dove spesso mancano completamente gli accessi per gli handicappati. Si tratta di una questione che ho voluto sollevare in merito a questa tematica.

Per il resto sono dell'opinione – visto che si parla di incentivazione – che queste cooperative vanno aiutate anche in merito all'adempimento degli obblighi burocratici. La gestione di una cooperativa non è così semplice ed è necessario addestrare le persone. Si tratta di qualcosa di nuovo che queste persone devono imparare a conoscere e a gestire. E' pertanto necessario fornire una consulenza migliore a queste cooperative, favorendo anche l'assunzione di taluni adempimenti da parte delle Associazioni delle cooperative, visto che spesso queste cooperative non sono in grado di creare le strutture necessarie.

Noi ci siamo impegnati a ridurre la durata degli interventi in Consiglio regionale, pertanto vorrei chiudere dicendo che voterò ben volentieri a favore di questa mozione.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich sehr kurz fassen, wie der Kollege Kaserer auch gemeint hat, weil es eigentlich nicht sehr viel zu sagen gibt zu diesem Beschlußantrag, außer man benützt die Gelegenheit, um allgemein über Behinderte zu sprechen. Ich muß sagen, daß natürlich auch wir mit diesem Antrag einverstanden sind, weil er eigentlich niemandem weh tut. Ich wundere mich nur, daß man einen solchen Antrag einreichen muß, weil es im Grunde kurios ist, daß wir hier die Regierung bitten, sie möge doch bitte bitten. Jeder von uns könnte direkt in Bozen und in Trient bitten, wen er bitten will. Also wieso dieser diplomatische Umweg gewählt worden ist, ist ein Rätsel, da wir ja alle Landtagsabgeordnete sind und dort fragen und bitten können, solange es uns gefällt. Aber vielleicht ist das auch eine Form

der Aufwertung der Region. Wie dem auch sei, das Anliegen ist berechtigt, das ist klar. Es genügen im Grunde die Erklärungen des Kollegen Tonelli und auch die Aussagen des Kollegen Kaserer, um das zu beweisen. Vor einem Jahr, vor zwei Jahren haben wir dieses Gesetz: "Genossenschaftswesen für die soziale Solidarität" verabschiedet und es ist damals als ein sehr positiver Schritt gewürdigt worden, ein Schritt in die richtige Richtung, hieß es damals. Man wollte von einer äußerst marktorientierten Genossenschaftsführung abgehen und auch den sozialen Aspekt irgendwie einfließen lassen: Genossenschaft nicht so sehr als Möglichkeit einer Profitmaximierung, sondern als möglicher Ort der Solidarität und der Integration von Menschen, die ansonsten vom Produktionsprozeß ausgeschlossen werden und nicht nur aus dem Produktionsprozeß im wahren Sinn des Wortes, sondern von der Möglichkeit überhaupt beschäftigt zu sein. So schien es eben damals, daß eine Genossenschaft die geeignete Struktur sein könnte, um das zu ermöglichen, was ansonsten nicht möglich gewesen wäre. Auch damals wurde gesagt, daß Genossenschaften natürlich nicht versteckte Wohlfahrts einrichtungen werden sollen. Es sollen Genossenschaften im wahren Sinn des Wortes bleiben, dort soll etwas produziert werden und auf diese Art und Weise soll auch die Selbstbestimmung der Subjekte, dieser Menschen, erreicht werden, die ansonsten Gefahr laufen, ein Leben lang abseits zu stehen. Es sind damals auch einige positive Beispiele zitiert und erwähnt worden, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß in der Zwischenzeit von seiten der autonomen Provinzen auf diesem Gebiet sehr wenig geschehen ist und das ist bedenklich. Wenn man bedenkt, wie scharf jeden Tag, bei jeder Gelegenheit, die beiden Provinzen auf die Kompetenzen drängen, die von der Region abgetreten werden müssen, wie gestern auch z.B. Fraktionssprecher Brugger über das Kataster und Grundbuch gesagt hat: "Moment, zurück zum Land, auch das muß dem Land gegeben werden". In diesem Fall haben wir ein Gesetz, ein Rahmengesetz, es hat sich aber keine Provinz, weder Bozen noch Trient, darum gerissen. Niemand ist da schnell tätig und operativ geworden, um eine Kompetenz, die ihm in diesem Falle zustehen würde, voll auszuschöpfen. Wenn es um nichts geht, wenn es um Solidarität geht, wenn es um die Interessen der kleinen Leute, der Behinderten in diesem Falle oder der Minderbemittelten geht, dann sind die Kompetenzen eine zweitrangige Angelegenheit und werden nicht ausgeschöpft. Wenn es aber ums Geld geht, dann reißen sich alle um diese Kompetenzen. Das ist ein sehr beklagenswerter Zustand, der auch aufgezeigt werden soll.

Deshalb hoffen wir sehr, daß aufgrund der guten diplomatischen Beziehungen der Regionalregierung zur Landesregierung in Bozen und Trient hier auch etwas erreicht werden kann, damit nicht nur diese sozialen Genossenschaften in die Lage versetzt werden, operativ zu werden. Es braucht etwas mehr dazu. Es müßten regelrechte Starthilfen gegeben werden. In Bozen haben wir in wirtschaftlich sehr ertragreichen Sektoren eine äußerst große Tradition im Genossenschaftswesen. Da hat man nichts vergessen. Wenn man in Südtirol von Genossenschaften spricht, denkt kein Mensch an eine Genossenschaft mit Behinderten, sondern da denkt jeder an die Raiffeisenkasse. Das ist die Genossenschaft, die Südtirol beherrscht. Oder man denkt an die großen Obstgenossenschaften, an die Weinkellereien. Das sind die Genossenschaften, die uns großgemacht haben und mit denen wir uns im Lande brüsten. Bis heute ist nichts da, gar nichts, das den sozialen Genossenschaften auf die Beine verhelfen könnte. In diesem Fall kann das Land Südtirol sein soziales Gewissen zeigen, auf das es immer so stolz ist und es ist wirklich – ich wiederhole das und schließe ab – beklagenswert, daß auf diesem Gebiet die Kompetenz nicht ausgeschöpft wurde.

Deshalb schließen wir uns diesem frommen Wunsch an, hoffen, daß es nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, sondern daß nach diesem kleinen Schubs von seiten der Region die zuständigen Landesräte von Bozen und Trient dann auch tätig werden.

(Signor Presidente, colleghe e colleghi, posso essere molto breve, come lo è stato anche il collega Kaserer, perchè non vi è molto da dire su questa mozione, a meno che non si colga l'occasione per parlare in generale dei problemi delle persone portatrici di handicap. Devo dire che anche noi siamo ovviamente d'accordo con questa mozione, perchè essa non fa male a nessuno. Mi meraviglio solo che si debba presentare una mozione di questo tipo. In fondo è strano che noi ci rivolgiamo alla Giunta affinché essa si rivolga alle due Giunte provinciali. Ognuno di noi potrebbe chiedere direttamente in Consiglio a Trento o a Bolzano. Non so perchè sia stata scelta questa via diplomatica, perchè noi tutti oltre ad essere Consiglieri regionali siamo anche consiglieri provinciali e in sede provinciale potremmo chiedere quanto ci pare. Ma forse si tratta di una forma di valorizzazione della Regione. Indipendentemente da ciò la richiesta è giustificata, questo è chiaro. Bastano in fondo le dichiarazioni del Cons. Tonelli e del Cons. Kaserer per dimostrarlo. Un anno fa, due anni fa abbiamo approvato questa legge "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e a suo tempo tale provvedimento legislativo è stato accolto come un passo estremamente positivo, come un passo nella giusta direzione. Ci si voleva allontanare da una gestione delle cooperative improntata solamente all'economia di mercato facendovi confluire anche l'aspetto sociale: la cooperativa non più come possibilità di massimizzare i profitti, bensì come possibile luogo di solidarietà e integrazione per quelle persone che altrimenti rimangono escluse dal processo produttivo. Queste persone non rimangono infatti escluse solo dal processo produttivo nel senso stretto della parola, bensì dalla possibilità di trovare comunque un impiego. A suo tempo sembrava che la cooperativa rappresentasse la struttura ideale per rendere possibile ciò che altrimenti non sarebbe stato possibile. A suo tempo si disse però anche che le cooperative non dovevano sotto sotto trasformarsi in istituzioni di beneficenza. Le cooperative dovevano rimanere cooperative nel vero senso della parola, dovevano rimanere luoghi di produzione, nell'ambito dei quali si doveva raggiungere l'autodeterminazione dei soggetti, cioè di quelle persone che altrimenti rischiano di rimanere ai margini della società per tutta la loro vita. A suo tempo sono stati fatti anche degli esempi positivi, ma nel frattempo dobbiamo prendere atto che le due Province autonome si sono impegnate ben poco in questo settore e ciò è preoccupante. Basti ricordare con quanto vigore ogni giorno e ad ogni occasione le Province fanno pressione per ottenere più competenze dalla Regione. Solo ieri il Cons. Brugger ha ribadito in merito al tavolo e al catasto che si dovrebbe prendere in esame la possibilità di passare la competenza alle Province. In questo caso esiste una legge, una legge quadro, ma nessuna Provincia ha fatto fuoco e fiamme per attivarsi a favore di questo settore e per sfruttare appieno le competenze che in questo caso le spetterebbero. Quando si tratta in pratica di nulla, quando si tratta di solidarietà, quando si tratta degli interessi delle persone di poca importanza, in questo caso degli handicappati o dei meno abbienti, ecco che le competenze diventano di secondaria importanza e non vengono sfruttate. Quando però si tratta di denaro, ecco che tutti fanno fuoco e fiamme per ottenere le competenze. Si tratta di una situazione deplorabile, che va denunciata.

Perciò speriamo che sulla base delle buone relazioni diplomatiche della Giunta regionale con la Giunta provinciale di Bolzano e di Trento si possa in questo caso raggiungere un qualche risultato, così che queste cooperative di solidarietà sociale possano iniziare ad operare. Queste cooperative hanno bisogno di veri e propri aiuti per poter incominciare la loro attività. In settori economicamente redditizi la Provincia di Bolzano vanta una lunga tradizione nell'ambito della cooperazione. Nulla è stato tralasciato. Quando in Alto Adige si parla di cooperative, nessuno pensa alle cooperative per gli handicappati, tutti pensano alla Cassa rurale. Questa è la cooperativa che domina in l'Alto Adige. Oppure si pensa alle grosse cooperative ortofrutticole, alle cantine sociali. Queste sono le cooperative che ci hanno resi famosi e delle quali ci vantiamo. Fino ad oggi non è stato fatto nulla, proprio nulla, per sostenere le cooperative di solidarietà sociale. In questo ambito la Provincia di Bolzano può dimostrare la propria sensibilità sociale, della quale va sempre molto fiera. E' veramente deplorabile - lo ripeto e chiudo - che in questo settore la competenza

non è stata sfruttata appieno.

Perciò noi ci aggreghiamo a questo pio desiderio e speriamo che non rimanga semplicemente un pio desiderio. Speriamo che con questa piccola spinta della Regione gli Assessori provinciali competenti si adoperino veramente a favore di questo settore.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Angeli.

ANGELI: Signor Presidente, egregi colleghi, pochi minuti per fare qualche considerazione, anche a nome del gruppo della Democrazia Cristiana su questa mozione, che per la verità, a titolo personale, ritengo troppo debole, troppo diplomatica perchè potrebbe essere molto più precisa e specifica, anche se il voto nostro sarà positivo, magari chiedendo qualche minimo emendamento.

Intervengo perchè ci sono già una serie di strumenti, sia a livello di Provincia che di Regione che, se attivati, potrebbero aver già dato qualche risposta positiva a questa non nuova forma di cooperazione.

Prima il cons. Tonelli esordiva dicendo che tappa fondamentale è stata due o tre anni fa la conferenza, io vorrei sottolineare che tappa fondamentale di questo discorso è stato 100 anni fa nel Trentino, perchè quest'anno le organizzazioni della cooperazione stanno celebrando i 100 anni della cooperazione, che è nata nel Trentino proprio in questa forma di solidarietà, umana, con valori che si ispirano a principi di una dottrina sociale della chiesa che ha ispirato questa cooperazione almeno nel suo nascere.

Forse certi valori di allora, non voglio rifarmi a radici storiche che sono termini che usiamo troppo spesso, però è qui che ulteriormente, in questo mondo, dove si crede che solo oggi il capitalismo possa dare le risposte alla società, dobbiamo riscoprire questi valori e solo in questi valori probabilmente riusciremo a dare risposta alla comunità ed ai gravi problemi che in quest'aula abbiamo dibattuto sia a livello regionale che provinciale, di una capacità di dialogare con tutti attraverso una forma di cooperazione che ha un significato profondo, non tanto di solidarietà, ma di capacità di stare assieme e di rispettare ogni cittadino ed ogni persona.

Ricordiamoci che l'importante è il rispetto di chi è socio della cooperativa, un voto non vale tanto per l'apporto economico, ma per quello che può offrire come sua collaborazione anche culturale.

Non voglio dilungarmi, occasionalmente sono venuto questa mattina, ho visto che c'era questa mozione e una battuta l'ho voluta dire anch'io a nome del gruppo della Democrazia Cristiana, visto che il capogruppo regionale aveva delegato qualcun altro, ma alla fine mi hanno detto che, se voglio dire due parole sentono volentieri anche quello che penso io su questa mozione.

Entrando nel merito della mozione tengo a precisare che in Provincia di Trento, anche se da un anno e più stiamo aspettando il regolamento per attivare una legge che interviene in questo settore, che è la legge 36, e che nasce da una legge 20 di 10 anni fa, basterebbe attivare le leggi che ci siamo dati, perchè siamo noi i legislatori e poi chi deve amministrare queste leggi, sia essa la Regione o le Giunte provinciali, lasciano all'ultimo posto i problemi che riguardano la solidarietà umana, sociale ecc.

Lo dico perchè su queste cose mi sono battuto in passato, mi sto battendo oggi e sicuramente anche in futuro.

La legge 36 della Provincia di Trento ha già in gran parte considerato quelli che sono questi principi, bisognerà adesso che riesca ad attivarli, mi rivolgo all'assessore, è poco quello che si dice nella mozione: "impegna la Giunta regionale a farsi carico di rappresentare alle Giunte provinciali di Bolzano e di Trento l'opportunità", più annacquata di così non poteva

essere, perlomeno dite "la necessità", non l'opportunità, se quello che si dice ha un senso.

Da un po' di tempo ascolto con molta attenzione le relazioni, i bilanci, grandi dichiarazioni, se ha un senso quello che si dice non si può dire "l'opportunità", bisogna dire almeno "la necessità, l'obbligatorietà" dire perchè diversamente ci prendiamo in giro tutti. Perlomeno i documenti che scriviamo, scriviamoli in modo preciso, pregnante, concreto e reale in modo che quello che si dice venga anche attivato. Perchè se qualcuno parla di autonomia compiuta, perchè i bilanci sono consistenti, bisogna adesso che stiamo anche attenti però che quei bilanci devono andare a dare risposte a queste specialità delle autonomie delle due Province e della Regione, che devono dare risposte a tutte le comunità, a tutti i cittadini e non soltanto alla parte dell'imprenditorialità, che tante volte trascura quella che può essere la parte della solidarietà.

Cons. Tonelli, stiamo attenti anche ad un altro fatto, nella cooperazione se non c'è l'efficienza poi e anche la capacità imprenditoriale diventa una cooperazione che non riesce a dare delle risposte. Glielo dico perchè prima faceva molto questa differenziazione. La solidarietà o la mutualità è insita nei principi della cooperazione, però deve esserci anche la capacità di chi guarda queste cooperative di darsi una risposta adeguata con strumentazioni adeguate, anche manageriali, anche nelle cooperative di questo genere, dove in Trentino operano già, hanno avuto qualche risposta e ovviamente anche in questa mozione devono avere ulteriore risposta da parte delle Giunte e magari anche dai Consigli, perchè sono temi che sono all'attenzione di tutti, perchè diversamente è inutile che parliamo di cooperazione trans o ultra paesi nostri, per poi non riuscire a dare una risposta a livello locale, anche se probabilmente quando parliamo di cooperazione nazionale, quella ha un significato se prima è pregnante di significato la cooperazione che possiamo attivare a livello locale.

Per questo chiederei di modificare il termine "opportunità" con "necessità", è un emendamento che faccio mio, ma se siamo coerenti con quello che diciamo è l'unico termine che seriamente possiamo mettere in questa mozione.

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Als Nächster hat der Abg. Benedikter das Wort verlangt.
Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Il prossimo che ha chiesto la parola è il Cons. Benedikter. Egli ha facoltà di parola.

BENEDIKTER: Die Region hat die primäre Zuständigkeit für die Entfaltung des Genossenschaftswesen und die Aufsicht über die Genossenschaften. Aufgrund dessen hat die Region das hier erwähnte Gesetz vom 22. Oktober 1988, Nr. 24, ich glaube mit großer Mehrheit, verabschiedet. Daher stimmt es eigentlich, was Angeli gesagt hat. Dieses Regionalgesetzes, das von der großen Mehrheit der Region und damit beider Landtage beschlossen worden ist, müßte in den Landesgesetzen wieder seinen Niederschlag finden und es müßte eigentlich nicht einen solchen Beschluß brauchen, um die Provinzen aufzufordern, sie sollen das Regionalgesetz, die Grundsätzen, die dort enthalten sind, anwenden. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen: der Regionalrat verabschiedet Beschlüsse, Begehrensanträge, auf daß das Parlament Gesetze erlasse. So wird auch im nächsten, der auch das Genossenschaftswesen betrifft, gefordert, das Parlament solle ein Gesetz verabschieden. Normalerweise faßt der Regionalrat nicht Beschlüsse, auf daß die Provinzen in ihrer Zuständigkeit das oder jenes tun, denn dazu sind die Landtage da, die aus

denselben Abgeordneten wie der Regionalrat zusammengesetzt sind. Aber bitte, in diesem Falle, gehen wir von einem Regionalgesetz aus, das die Landtage, die Provinzen, verpflichtet. Irgendwie ist es schon zulässig, daß der Regionalrat einen solchen Beschluß faßt, gegen den meiner Ansicht nach kaum jemand etwas haben kann. Man kann nur hinzufügen, daß im Sinne des vom Regionalrat beschlossenen Regionalgesetzes die Provinzen es durchführen sollen. Es stimmt, daß es eigentlich dem ursprünglichen Sinn des Genossenschaftswesens entspricht, wo es geheißen hat "gegenseitige Hilfe, Zusammenarbeit zur Selbsthilfe". Das wäre der Sinn des Genossenschaftswesens. Zusammenarbeiten, sich gegenseitig helfen zur Selbsthilfe. Das wäre der Sinn, nicht daß die Genossenschaften von der öffentlichen Hand leben. Hier geht es aber um den Behinderten, um die genossenschaftliche Zusammenarbeit und genossenschaftliche Selbsthilfe und ich bin der Ansicht, daß die öffentliche Hand aufgrund der Zuständigkeit im Rahmen der sozialen Fürsorge mehr tun sollte. Heute stehen wir nämlich vor folgendem Tatbestand: es heißt "die Provinzen insgesamt erhalten einschließlich der Mittel, die die Region dann verteilt, 7 Millionen Lire pro Kopf. Sie erhalten also für dieselben Zuständigkeiten mehr als die anderen Spezialregionen, die nur 3 Millionen Lire pro Kopf erhalten und die Normalregionen, die nur 1,5 Millionen Lire pro Kopf erhalten. Man hört immer wieder, daß es eine breite Schicht gibt, daß es viele Leute gibt, die sagen, daß sie von diesem Wohlstand, von diesen reichlichen Mitteln, mit denen die Autonomie ausgestattet ist, nichts verspüren. Sie prangern auch die Tatsache an, daß es aber Schichten oder Einrichtungen gibt, die von diesem Wohlstand mehr als profitieren. Nimmt man z.B. die Banken so kann man sagen, daß sie anstatt den Wohlstand auch den Ärmeren zugute kommen zu lassen, sie ihren Zinswucher fortsetzen und Profite einheimsen, die sicher übertrieben sind.

Ich möchte nur noch hinzufügen, daß die Provinz bis 1972 keine unmittelbare Zuständigkeit für die Fürsorge im allgemeinen hatte, die einzige wesentliche Zuständigkeit in sozialer Hinsicht war die Zuständigkeit für den sozialen Wohnbau und ich glaube, beide Provinzen haben diesbezüglich eben aufgrund der Mittel und aufgrund der seit 1972 umfassenden Zuständigkeit sicher viel unternommen. Gegenüber dem übrigen Italien stehen sie als einzigartig da. Ich bin der Ansicht, daß anhand dieser jetzt reichlichen Mittel schon Maßnahmen getroffen werden sollen, damit auch durch das Genossenschaftswesen – denn die Genossenschaften sind gewissermaßen von Haus aus für so etwas geeignet – eben denen mehr geholfen wird – immer im Sinne der Hilfe, der Unterstützung und der Selbsthilfe durch die Genossenschaften – die benachteiligt sind. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, daß nicht viel Zeit vergehen wird, bis diese reichlichen Mittel, die der Region jetzt mit den zusätzlichen 250 Milliarden und den Provinzen zur Verfügung stehen, wesentlich abnehmen werden. Ich möchte daher empfehlen, daß man auch diese Verpflichtung hier so auffaßt, daß für diese sozial schwächere Schicht, wie die Behinderten, eben doch Maßnahmen getroffen werden. Sie verdienen es und es sollen bleibende Maßnahmen sein, die nicht etwa morgen, wenn dann weniger Geld zur Verfügung steht, die ersten sind, die dann fallengelassen werden. Da könnten ganz andere Dinge fallengelassen werden, als eben solche Einsätze, wie man sie hier im Sinne des Regionalgesetzes empfiehlt.

Wir werden auf jeden Fall dafür stimmen.

(La Regione ha competenza primaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative. Sulla base di tale competenza la Regione ha emanato – credo con larga maggioranza – la legge, di cui parliamo cioè la legge n° 24, il 22 ottobre 1988. Perciò è vero quello che dice il collega Angeli. I principi di questa legge regionale, che è stata approvata a grande maggioranza dal Consiglio regionale e pertanto da ambedue i Consigli provinciali, dovrebbero essere recepiti dalle leggi provinciali e non ci dovrebbe essere bisogno di una tale mozione per invitare le

Province ad applicare la legge regionale e i principi in essa contenuti. D'altro canto si potrebbe dire: il Consiglio regionale approva mozioni, voti affinché il Parlamento emani le leggi. Anche nella prossima mozione che riguarda sempre le cooperative si chiede che il Parlamento emani una legge. Di norma però il Consiglio regionale non approva mozioni, affinché le Province facciano ciò che è di loro competenza. A tal scopo ci sono i Consigli provinciali che si compongono degli stessi Consiglieri. Comunque in questo caso si parte da una legge regionale che impegna i Consigli provinciali e pertanto le Province. In un certo senso è ammissibile che il Consiglio regionale approvi questa mozione, alla quale, a mio avviso, non si può essere contrari. Si può solo aggiungere che le Province dovrebbero applicare la legge approvata dal Consiglio regionale. E' vero che qui si parla dello spirito originario della cooperazione, cioè del principio dell' "aiuto reciproco, della collaborazione per aiutarsi da soli". Questo è lo spirito che anima la cooperazione. Le cooperative non devono vivere del denaro pubblico. In questo caso si tratta però delle persone portatrici di handicap, della cooperazione di solidarietà sociale e sono convinto che in questo caso l'ente pubblico sulla base delle competenze in materia di assistenza sociale dovrebbe attivarsi maggiormente. Oggi ci troviamo di fronte alla seguente situazione: "Le Province ottengono complessivamente, inclusi i mezzi distribuiti dalla Regione, 7 milioni di lire pro capite; per le stesse competenze esse ricevono di più rispetto alle Regioni a statuto speciale, che ricevono solo tre milioni, e alle Regioni a statuto ordinario, che ricevono solo 1,5 milioni di Lire pro capite. E' noto che una larga fascia di popolazione afferma che essa non si accorge di questo benessere, di questi abbondanti mezzi, di cui dispone l'autonomia. Molte persone denunciano poi il fatto che vi sono però delle fasce o delle strutture che traggono vantaggio da questo benessere. Se prendiamo per esempio le banche si può dire che invece che far beneficiare i meno abbienti di questo benessere, esse continuano a chiedere altissimi tassi d'interesse e a conseguire utili che sono senza dubbio eccessivi.

Vorrei solo aggiungere che fino al 1972 la Provincia non aveva alcuna competenza diretta nell'ambito dell'assistenza in generale, l'unica competenza importante in merito riguardava l'edilizia agevolata e credo che ambedue le Province abbiano intrapreso molto in questo settore grazie ai mezzi a disposizione e grazie alle maggiori competenze ottenute dopo il 1972. Rispetto al resto dell'Italia siamo molto più avanti. Ritengo che proprio grazie ai mezzi a disposizione si dovrebbero adottare delle misure a sostegno di quelle cooperative — perchè le cooperative sono in un certo senso adatte a tali fini — che perseguono lo scopo di aiutare le persone svantaggiate. Vorrei però anche ricordare che non passerà molto tempo e questi abbondanti mezzi ora a disposizione della Regione — basti ricordare che i mezzi della Regione quest'anno ammontano a 250 miliardi ca. — e delle Province subiranno una sensibile riduzione. Vorrei pertanto raccomandare di adottare quanto prima delle misure a sostegno delle fasce più deboli della nostra società, delle persone portatrici di handicap. Esse meritano tutta la nostra attenzione. Si devono però adottare misure durature che non possano essere soppresse un domani, quando ci sarà una riduzione dei mezzi finanziari a disposizione delle Province e della Regione. In tal caso andrebbero prima soppresse altre misure e non questi interventi, ai quali ci si riferisce in questa legge regionale.

Noi daremo comunque il nostro voto favorevole.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Benedikter. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann frage ich, ob der Ausschuß dazu Stellung nehmen möchte.

...Der Abg. Taverna. Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Benedikter. Non vedo nessuno che voglia prendere la parola. Chiedo la Giunta se intende intervenire.

...Il Cons. Taverna. Prego, Signor Consigliere.

TAVERNA: Signor Presidente, colleghi, sono stato sollecitato dagli amici del gruppo per intervenire circa questa mozione e per dichiarare la convinta adesione del MSI, non soltanto al testo presentato, anche alla successiva modificazione, attraverso l'emendamento presentato il 29 marzo ed ho l'opportunità anche di sostenere come positivo l'intervento fatto dal cons. Angli, il quale ha voluto richiamare con senso di responsabilità, non soltanto questo Consiglio regionale circa la necessità di premere con forza e coerenza rispettivamente alla traduzione in fatti concreti di una legge regionale, che peraltro è una legge di cornice e che in seguito alle competenze specifiche demandate alla Regione è intervenuto due anni or sono ed ha legiferato in questo modo, dando le coordinate entro le quali si dovrebbe arrivare ad atti concreti circa la possibilità di un intervento finanziario, che dovrebbe rafforzare l'impegno verso la società del terzo, rispetto ad una visione che si può constatare quasi quotidianamente che la gran parte delle risorse finanziarie sono investite in attività e settori economici che sicuramente sono forti per conto proprio.

Quindi questo voler riaffermare il principio della necessità di intervenire nei confronti dei più deboli, secondo il parere del MSI è una linea politica che sicuramente non va soltanto approvata, ma sostenuta nei fatti concreti.

Mi preme concludere questo breve intervento di sostegno del documento presentato e della successiva modificazione dell'emendamento del 29 marzo, auspicando che si possa modificare, come diceva giustamente il cons. Angeli, "opportunità" dando maggior pregnanza e significato al dispositivo.

Quindi se il cons. Angeli vorrà trasformare il suo auspicio in un emendamento, siamo lieti di approvarlo, tenuto conto dello spirito con il quale lui ha animato l'intervento precedente.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Keine, dann gebe ich – insoferne es gewünscht ist – das Wort dem Ausschuß.

Der Assessor Bacca hat das Wort.

PRESIDENTE: Vi sono altri interventi? Nessun intervento. Passo la parola alla Giunta, se intende intervenire.

Ha la parola l'Assessore Bacca.

BACCA: Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti su questa mozione, segno anche dell'importanza politica che si vuol dare al ruolo della Regione nelle sue competenze, seppur ordinamentali, nei confronti anche delle due Province che hanno compiti esecutivi. Questo è lo spirito e noi lo facciamo nostro, ricordando anche che questa mozione è del 30 novembre ed è in linea con il convegno del 15 dicembre, al quale ha partecipato il cons. Tonelli, sulle cooperative di solidarietà sociale, sul loro ruolo, in questa società che sta cambiando rispetto al passato, che ha bisogno della cooperazione come mezzo non solo di crescita economica, ma anche di partecipazione al risolvimento dei problemi sociali, che forse non sono gravi come in passato, ma sono diversi, ma ancor pesanti per certe emarginazioni gravi.

Al convegno del 15 dicembre abbiamo intenzionalmente fatto partecipare e coinvolto i due assessori di merito Saurer e Lorenzini e ricordo che a nome delle rispettive Giunte provinciali hanno detto che provvederanno anche ad adeguate forme di sostegno finanziario a favore di queste cooperative che stanno sorgendo in Provincia di Trento e di Bolzano e cercano anche di rafforzarsi con la loro presenza per venire incontro ai tre aspetti previsti dalla legge n. 24.

Per un certo verso anche questa mozione viaggia assieme al Voto che andremo

a discutere in Consiglio regionale, relativo ad un impegno che si vorrebbe far attuare dal Governo circa una legislazione quadro-nazionale in materia, anche perchè ci troviamo con alcune difficoltà operative da parte di queste cooperative di solidarietà sociale, perchè non hanno una sufficiente attenzione, sia sul piano fiscale che previdenziale da parte della legislazione nazionale.

Siamo d'accordo di cambiare il dispositivo, rafforzandolo secondo la proposta del cons. Angeli. Ritengo che come Giunta regionale abbiamo adesso attivato, istituendo una commissione, la realizzazione di statuti tipo per queste cooperative, in modo tale che i tribunali di Trento, Bolzano e Rovereto non si trovino di fronte magari a statuti che poi non possono essere ratificati, perchè hanno qualche sbaglio, quindi attraverso questi statuti tipo intendiamo aiutare le cooperative che vogliono iscriversi come cooperative specifiche.

Per quanto concerne alcune osservazioni, direi che sul piano dell'aiuto, seppur in forma diretta, la Regione intende dare al movimento cooperativo ed il fatto che quest'anno, con le nuove norme finanziarie si sia passati da 2 a 6 miliardi di disponibilità sulla legge 8 significa che la Regione intende affidare alle associazioni, alle federazioni e alle unioni non solo compiti di vigilanza in materia di cooperazione, che è importante dovendo offrire un supporto di controllo sul funzionamento delle cooperative, ma intendiamo fare proprio un discorso nei confronti delle associazioni, che siano in grado anche di dare assistenza ed impulso alle proprie associate soprattutto a quelle più deboli, quali sono le cooperative operanti nel mondo del lavoro e dell'assistenza sociale.

Ripeto, a nome della Giunta, la nostra adesione a questa mozione, nonchè all'emendamento proposto, che risulta essere rafforzativo.

PRÄSIDENT: Bitte, Herr Abg. Tonelli, Sie haben das Wort zur Replik.

PRESIDENTE: Prego, Cons. Tonelli, Lei ha facoltà di parola per la replica.

TONELLI: Innanzitutto voglio dire, come primo firmatario della mozione, che accolgo l'emendamento Angeli, tendente a sostituire la parola "opportunità" con "necessità",

Mi dispiace che il cons. Angeli se ne sia andato, ma comunque gli rispondo ugualmente.

Prima di tutto sulla necessità della mozione. Ho sentito qualche perplessità rispetto alla necessità di presentare questo tipo di mozione, rispondo semplicemente con la domanda se i consiglieri regionali ritengono che sia necessario che Natale Marzari stia digiunando da 10 giorni per chiedere l'applicazione di leggi dello Stato e della Provincia? E' la stessa cosa, tutto sarebbe pleonastico ed inutile teoricamente, al di là dei principi fondamentali della convivenza, dell'umanità; in realtà però le regole non bastano, in quanto bisogna battersi affinché vengano applicate.

Quindi questa mozione ha semplicemente lo scopo di spingere affinché una legge buona, dal nostro punto di vista, possa trovare piena applicazione. Perchè una mozione in Regione e non nelle due Province? Questo è perfettamente in linea con quanto ho sostenuto nella discussione sul bilancio della Regione e cioè che l'unico modo di valorizzare la Regione è quello di valorizzarne le sue potestà ordinamentali; non sono d'accordo sul valorizzare la Regione come terzo ente burocratico, ma bensì per le sue potestà ordinamenti, culturali, politiche ecc.

Allora a me è sembrato utile presentare in Regione questa mozione e non nelle due Province, perchè ritengo importante nel momento in cui il Consiglio regionale ha varato degli ordinamenti, gli assessori regionali non siano degli eunuchi politici, ma svolgano

pienamente l'attività e quindi possano seguire conseguentemente le leggi di ordinamento che la Regione emana, non è un'invasione delle competenze, anzi è una valorizzazione delle competenze e della Regione.

Per quanto riguarda il discorso della storia della cooperazione bianca a cui si riferiva Angeli, io credo di essere uno di quelli che la conosce bene e non nego nel modo più assoluto che i principi fondamentali da cui don Guetti ed altri partirono nella seconda metà dell'800 siano stati i principi di solidarietà, è certamente così, è innegabile da qualsiasi persona onesta che guardi alla storia di questi 100 anni della cooperazione nella nostra regione. Ora questi principi sono via via scemati fino al punto di quasi scomparire; il comportamento delle casse rurali, più volte citate, che è partito come mutuo soccorso nei principi, non è sicuramente stato per tantissimi anni il mutuo soccorso, i tassi stessi applicati, l'emarginazione all'interno dei paesi non è mai stata affrontata in questi termini, è stata affrontata in termini di carità, per cui una quota è stata distribuita in qualche modo, ma sempre in termini di carità e non di reintegrazione sociale dei soggetti deboli all'interno della comunità.

Semmai questa è una riscoperta positiva di questi ultimi anni, non nego che in questi ultimi 10-15 anni la discussione intorno allo sviluppo di questa società abbia riportato a galla determinati valori e che questi valori siano tornati a contare all'interno di scelte importanti della società e che oggi in qualche modo si ritorni a discutere di queste cose è senz'altro un fatto positivo. La legge regionale del 1988 può andare in questa direzione.

Sarebbe interessante anche qui valutare bene quelle che sono le politiche fino ad oggi adottate. Il cons. Angeli afferma che bisogna smetterla con l'assistenzialismo e riportare queste cose all'interno della cooperazione, sono completamente d'accordo, è la nostra battaglia storica, ricordo ad Angeli che la Giunta da lui presieduta per diversi anni ha continuato a finanziare cose su cui io non chiedo che finisca immediatamente il finanziamento, ma la Giunta provinciale di Trento e sicuramente quella di Bolzano, lo ricordava Kaserer, finanzia i laboratori protetti, per esempio l'ANFAS, cioè finanzia laboratori nei quali c'è un assistente e tutti handicappati. Sia ben chiaro che io non chiedo di non finanziare questo tipo di politiche, perchè sono convinto che i laboratori protetti è una soluzione migliore rispetto al starsene chiusi in casa e non mostrarsi mai all'esterno, ma sono sicuramente al di sotto delle necessità, del riportare l'handicappato all'interno del lavoro, della società a tutti gli effetti.

La legge di cooperazione sociale prevede delle cooperative integrate, nelle quali ci sono sì gli handicappati, ma c'è un tetto percentuale oltre il quale non si può andare, appunto per evitare di fare di nuovo delle società di assistenza, anziché di lavoro, delle imprese che abbiano al proprio interno, come principio fondamentale, non il profitto, ma il mutuo soccorso e la solidarietà, pur stando dentro il mercato, nei termini e nelle leggi che il mercato determina.

Quindi anche da questo punto di vista sfondate una porta aperta, però bisogna essere conseguenti, se si fanno queste affermazioni forti, che condivido in pieno.

Vorrei ricordare ancora una volta al cons. Angeli e alla DC che il sottoscritto, in sede di bilancio della Provincia autonoma di Trento di quest'anno, non ha detto niente altro che questo. Ho fatto tutto l'intervento sulle politiche sociali, dicendo che i tanti soldi di cui disponiamo a questo punto non possono andare ad arricchire quelli che già sono ricchi, ma che devono essere destinati a politiche sociali, in termini di lavoro e concretezza, quale tentativo di parificare all'interno della società i soggetti più deboli agli altri.

Quindi sono completamente d'accordo con queste affermazioni, però richiamo chi le ha fatte alla coerenza politica, ad utilizzare queste affermazioni come luce del loro agire quotidiano.

L'ultima cosa che volevo osservare è quella del ruolo sociale dell'impresa. Non confondiamo i principi contenuti nella legge sulla cooperazione sociale con l'assistenza o la

carità, stiamo attenti, perchè non si può chiedere che un datore di lavoro che assume un handicappato abbia delle particolari facilitazioni, se non che questa assunzione non sia oltre la quota stabilita dalla legge 482. La 482 del 1968 stabilisce delle quote obbligatorie di assunzione degli handicappati e quindi gli imprenditori della nostra regione dovrebbero anche loro avere ottemperato a questa legge e sappiamo che ciò non è vero, perchè la relazione della II Commissione provinciale di Trento mette in luce questo fatto. Lo sciopero della fame di Natale Marzari ha nei titoli del suo sciopero anche l'applicazione della 482.

Allora, intanto chiediamo l'applicazione della 482 e semmai se ci sono delle assunzioni che superano il 15% del limite fissato dalla 482, allora si intervenga in un certo modo e l'agenzia del lavoro di Trento già vi provvede, però non possiamo confondere i finanziamenti sulla cooperazione sociale con la carità, intesa anche qui in termini non esatti, pur essendo la carità importante, avendoci guidato per tanti anni.

Detto questo, accolgo l'emendamento Angeli e mi auguro che la mozione venga votata.

PRÄSIDENT: Wenn keine weiteren Erklärungen zur Stimmabgabe sind...

...Das war schon in Ordnung. Das war die Replik des Einbringers und jetzt gibt es die Möglichkeit der Stimmabgabeerklärungen, insofern es gewünscht ist.

Bitte, Herr Abg. Betta, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Se non vi sono altre dichiarazioni di voto ...

...Si è chiaro. Si è trattato della replica del primo firmatario ed ora vi è la possibilità della dichiarazione di voto. C'è qualcuno che chiede la parola?

Prego Cons. Betta, Lei ha la parola.

BETTA: Brevemente, per dichiarare il voto positivo a questa mozione. Approfitto di questi pochi minuti della dichiarazione di voto per rifarmi ad alcune affermazioni del cons. Tonelli, quando parlava del ruolo delle casse rurali. Non tocca certo a me difendere questo ruolo, ma il cons. Tonelli dovrebbe sapere che per statuto le casse rurali non possono distribuire gli utili e quindi hanno un altro compito. Già il praticare dei tassi di interesse bassi vuol dire un'azione di calmiera verso altri istituti, la qual cosa si ripercuote favorevolmente per i ceti più bisognosi.

Un altro discorso è quella parte di bilancio che le casse rurali per statuto possono attribuire alla beneficenza, un termine poco simpatico, ma rispecchia la realtà e con questi fondi si sono sempre supportate quelle attenzioni che si devono avere verso chi è più bisognoso di aiuto. Lo stesso discorso dei bassi utili che le casse rurali fanno, va proprio in questa direzione, il praticare condizioni quasi ottimali alla clientela vuol dire far calare gli utili.

Per quanto riguarda le azioni che le casse rurali possono fare per statuto, senza contravvenire alle disposizioni di legge, sono state nella generalità sempre rivolte al sostegno delle iniziative di chi ha più bisogno e questo non solo verso i singoli, ma soprattutto verso le associazioni di vario genere.

Detto questo, dichiaro il voto positivo su questa mozione.

PRÄSIDENT: Sind weitere Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Dann stimmen wir über den Antrag ab. Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß es um den abgeänderten Antrag geht, in dem das Wort "Zweckmäßigkeit" mit dem Wort "Notwendigkeit" ersetzt worden ist. Der Änderungsantrag wurde von den Abg. Angeli, Negherbon und Morelli eingebracht und ist vom Einbringer angenommen worden. Wir stimmen nun über den so abgeänderten Beschlußantrag ab. Wer einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Wer

stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.

PRESIDENTE: Vi sono altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Allora passiamo alla votazione. Vorrei ricordare che si tratta della mozione emendata, nella quale la parola "opportunità" è stata sostituita dalla parola "necessità". L'emendamento è stato presentato dai Conss. Angeli, Negherbon e Morelli ed è stato accettato dai firmatari. Chi è favorevole a questa mozione alzi la mano in segno di approvazione. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.

La mozione viene approvata all'unanimità.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt laut Beschluß des Fraktionsführerkollegiums zum Gesetzentwurf Rella und zwar Gesetzentwurf Nr. 7: "Änderungen zum Regionalgesetz vom 29. August 1976, Nr. 10 in geltender Fassung über 'Regelung der Aufenthaltsabgabe'", eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Rella, Marzari, Chiodi und Viola.

Ich bitte den Einbringer Rella um Verlesung des Begleitberichtes.

PRESIDENTE: Sulla base della delibera del collegio dei capigruppo passiamo ora all'esame del disegno di legge Rella, cioè al disegno di legge n° 7: Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1976, n° 10 e successive modificazioni, concernente "Disciplina dell'imposta di soggiorno", presentato dai Conss. regionali Rella, Marzari, Chiodi e Viola.

Prego il Cons. Rella di leggere la relazione accompagnatoria.

RELLA: Signori Consiglieri,

con recente provvedimento legislativo lo Stato italiano ha abrogato ogni norma relativa all'imposta di soggiorno, considerandola un balzello ingiustificato e incompatibile rispetto alla attuale più completa normativa sulla imposizione fiscale diretta e indiretta.

Per l'anno 1989, tra l'altro, è stata introdotta un'ulteriore imposta locale impropriamente fatta passare per "novità sostanziale quale avvio dell'autonomia impositiva in capo agli enti locali".

In effetti si tratta di un ennesimo pasticciato provvedimento che aggiunge e somma un'imposta a tutte quelle statali esistenti sul reddito dei fabbricati ed alle tasse sui servizi comunali.

Colpiti dalla nuova imposizione sono gli immobili destinati ad attività imprenditoriale.

Dunque, anche gli esercizi destinati al turismo, tra i quali, quanto a superficie, assumono rilievo gli alberghi.

Per un combinato di considerazioni ed eventi — quindi — il Parlamento nazionale ha abolito l'imposta di soggiorno che invece, in virtù della specifica competenza autonomistica regionale, continua ad essere applicata nella Regione Trentino—Alto Adige.

E' vero che formalmente l'albergatore opera quale sostituto d'imposta, ma è di tutta evidenza che, nel momento in cui in tutto il resto d'Italia il balzello fiscale è scomparso, si crea una condizione di disparità rispetto alla quale l'operatore locale deve sostituirsi sostanzialmente nell'adempimento fiscale.

Vero è ancora che parte rilevante del gettito, specialmente in Trentino, è data dalla ricettività non alberghiera, particolarmente dalle seconde case, il cui trattamento non è interessato dalle novità impositive nazionali.

Per questa ragione il provvedimento che qui si propone prevede di abolire soltanto l'imposizione nei confronti della ricettività alberghiera.

Rimane peraltro intatta la necessità di riaffrontare il problema della introduzione di una più organica ed equa normativa che, analogamente a quanto avviene nella vicina Austria, preveda un'imposizione allargata a tutti i soggetti beneficiati dall'economia turistica e una conseguente realizzazione di autonomia finanziaria locale da destinare esclusivamente ed in misura consistente allo sviluppo delle rispettive realtà turistiche.

Considerato che il 28 giugno 1988 il Governo ha depositato il disegno di legge n. 1164 recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria", il quale prevede il passaggio delle competenze di cui all'articolo 72 dello Statuto di autonomia dalla Regione alle Province e quindi conferisce loro "facoltà di stabilire imposte e tasse sul turismo", facoltà ribadita ed ampliata con la prevista sostituzione anche dell'articolo 73 dello Statuto, e considerato che il provvedimento è già in sede di avanzato esame da parte del Parlamento, conviene che la nuova normativa venga introdotta da parte delle Province autonome e previa armonizzazione con il complesso delle intenzioni di istituzione di autonome forme autoimpositive che esse vorranno introdurre.

Si può ragionevolmente prevedere che tale atto potrà essere affrontato nel prossimo esercizio. Pertanto resta facoltà delle Province di integrare corrispondentemente già dal corrente esercizio lo stanziamento a favore delle "aziende di soggiorno" e rispettivamente di "promozione turistica" operanti nelle due Province, in sostituzione del minor gettito dell'imposta di soggiorno e, nel frattempo, avviare lo studio congiunto per una nuova omogenea soluzione impositiva da istituire non appena perfezionato il trasferimento della competenza alle Province medesime.

Auspicando attenzione all'intera materia, si confida nella volontà del Consiglio di approvare il presente provvedimento il quale, pur volendo intervenire solo su una parte dell'attuale regime impositivo, intende realizzare condizioni di giustizia nei confronti degli operatori locali attualmente sperequati anche formalmente rispetto ai loro colleghi del resto del Paese.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Rella.

Ich bitte das Kommissionsmitglied Negherbon zur Verlesung des Kommissionsberichtes der II. Gesetzgebungskommission.

PRESIDENTE: Grazie, Cons. Rella.

Prego il membro della commissione, il Cons. Negherbon, di leggere la relazione della II. Commissione legislativa.

NEGHERBON: La II^a Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 7: Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 e successive modificazioni, concernente "Disciplina dell'imposta di soggiorno" nella seduta del 1° marzo 1990.

Il cons. Rella, quale primo firmatario del disegno di legge, ne ha illustrato brevemente il contenuto e l'opportunità di abrogare parzialmente la legge regionale 29 agosto 1976, n. 10.

Nella discussione generale il cons. Negherbon ha fatto presente che recentemente le rispettive competenze sono state trasferite dall'ente Regione alle due Province autonome di Bolzano e Trento e che quindi, a suo parere, il disegno di legge è divenuto improponibile.

La Commissione ha condiviso tale posizione, tanto è vero che senza ulteriore discussione, non

ha approvato, a maggioranza, con l'astensione del cons. Angeli, il passaggio alla discussione articolata.

Si rimette pertanto il provvedimento per l'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Negherbon. Der Gesetzentwurf besteht aus einem Artikel und somit wäre eigentlich laut Geschäftsordnung eine einheitliche Debatte – Generaldebatte und Artikeldebatte – vorgesehen. Allerdings liegt ein Abänderungsantrag vor, eingebracht von den Abg. Taverna, Montali, Benussi, Bolzonello und Holzmann, sodaß diese verkürzte Prozedur gemäß Art. 86 der Geschäftsordnung nicht Anwendung finden kann. Ich verlese den Art. 86 sicherheitshalber: "Wenn eine Gesetzesvorlage, abgesehen von der Veröffentlichungsformel, aus einem einzigen Artikel besteht und dieser nicht teilbar ist oder, obwohl teilbar, die Teilung nicht beantragt wird und auch keine Abänderungsanträge eingebracht wurden, findet nur die Schlußabstimmung statt." Abänderungsanträge liegen vor und somit ist dieser Art. 86 in diesem Sinne nicht anzuwenden.

Damit eröffne ich die Generaldebatte. Wer meldet sich zu Wort?

Der Abg. Kaserer hat das Wort.

...Entschuldigung. Ja, ich habe gewartet und habe dann das Zögern gesehen und habe das Zögern so interpretiert, als würden sie lieber zuerst andere Redner anhören. Natürlich hat der Ersteinbringer die Möglichkeit der Erläuterung. Herr Abg. Kaserer, ich bitte Sie also um ein bißchen Geduld. Es folgen dann der Abg. Kaserer und der Abg. Taverna.

Bitte schön, Herr Abg. Rella.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Negherbon. Il disegno di legge consiste in un unico articolo e pertanto secondo il regolamento sarebbe previsto il dibattito unico, cioè dibattito generale e articolato insieme. C'è però un emendamento presentato dai Conss. Taverna, Montali, Benussi, Bolzonello e Holzmann, così che non si può applicare la procedura abbreviata come prevista dall'art. 86 del regolamento interno. Per sicurezza leggo l'articolo 86: "Quando una proposta di legge sia contenuta in un solo articolo, non computando la formula di pubblicazione, e non sia suscettibile di divisione o, pur essendone suscettibile, la divisione medesima non sia stata chiesta, e non siano stati presentati emendamenti, si procede soltanto alla votazione finale." C'è un emendamento pertanto non si può applicare l'art. 86 del regolamento interno.

Apro pertanto il dibattito generale. Chi chiede la parola?

Il Cons. Kaserer ha la parola.

...Mi scusi. Sì, ho aspettato e ho notato la sua esitazione che ho interpretato pensando che Lei volesse prima ascoltare gli altri interventi. Chiaramente il primo firmatario ha la parola per l'illustrazione. Cons. Kaserer, La prego di avere un attimo di pazienza. Seguono poi gli interventi dei Conss. Kaserer e Taverna.

Prego, Cons. Rella.

RELLA: Presidente, mi permetto di richiamarla, anche se non è abituale un richiamo dall'aula alla direzione dei lavori dell'Assemblea, a maggior attenzione alle funzioni e diritti dei consiglieri.

Per quello che riguarda il merito di questo disegno di legge, è noto a tutti che le competenze, in virtù della legge 386 del dicembre 1989 sono trasferite alle Province. E' noto a tutti che questa è la ragione per la quale ben prima della approvazione della legge 386 la Giunta regionale ha sempre chiesto il rinvio di questo disegno di legge, perchè avrebbero poi provveduto le Province, è noto che vi sono anche delle mozioni più o meno applicabili e

corrispondenti ai principi anche statutari delle competenze della Regione, propongono lo stesso problema e non sono andate ad approvazione sempre per la stessa ragione, cioè per il fatto che la Giunta regionale ha sempre affermato che avrebbero dovuto provvedere le Province e in ogni caso che non si poteva sopprimere l'imposta di soggiorno sugli alberghi, in mancanza di un'imposta sostitutiva, poiché le aziende di soggiorno sarebbero rimaste prive di risorse.

Non voglio fare troppa polemica, però dico subito in modo chiaro che ho voluto portare il disegno di legge in Regione, immaginando quale sarà il suo destino, ma per permettere in evidenza il fatto che qui Regione e Province non hanno fatto il loro dovere.

La Regione perché ha in piedi una annunciata riforma della materia dal 1985, l'ha continuata ad annunciare di fronte ad ogni iniziativa consiliare che tendeva a modificare la legge sull'imposta di soggiorno, la gestione del settore è stata classificabile come l'esempio più alto di fallimento totale del proprio ruolo, non solo di comportamento non apprezzabile nei rapporti con il Consiglio, ma di incapacità di muoversi su una leggina che poi è una cosa molto semplice ed elementare.

Il tentativo di rinvio mantiene in piedi una situazione che è assurda nella Regione Trentino-Alto Adige, poiché qui il settore è gravato da due imposte, aventi le stesse ragioni e gli stessi obiettivi, una è l'imposta che riguarda le superfici delle strutture alberghiere e l'altra è l'imposta che colpisce le presenze in dette strutture. Quindi solo in Trentino-Alto Adige queste strutture sono gravate da due imposte, che si sovrappongono l'una all'altra. Una delle ragioni quindi per eliminare questa stortura sta proprio in questo assurdo, è una situazione aberrante dal punto di vista anche giuridico.

La seconda ragione sta nella necessità di rivedere, usando della competenza specifica che aveva la Regione e che hanno oggi le Province, rivedere l'imposta e pensare a qualcosa di più serio che riguardi la produzione di reddito in capo a diversi soggetti e non soltanto quindi alle strutture alberghiere, relativamente all'economia turistica e quindi avere un introito capace di muovere dinamicamente la promozione turistica.

A me pare che queste siano questioni assolutamente chiare, assodate e che sono nella convinzione di tutti e non ho sentito alcuno smentire questo tipo di ragionamenti. Il problema allora è da spostare sulla questione di tipo giuridico e la Regione dice: a questo punto sono riuscita a menare il can per l'aia per tanto tempo che la competenza è passata alle Province e adesso io non posso più fare niente. Nel contempo le Province menano il can per l'aia e la questione non viene affrontata e io non ci sto più, nel senso che, se ho accettato più e più volte il rinvio della trattazione del disegno di legge, oggi bisogna che la responsabilità amministrativa e politica dei governanti della Regione e delle due Province venga messa di fronte allo stato di fatto.

La Regione afferma di essere oggi impedita giuridicamente ad intervenire con l'abolizione di una norma. Io rilevo un aspetto, se le Province non dovessero legiferare in materia per 10 anni, l'imposta resterebbe in piedi per 10 anni, mi smentisca assessore, le cose stanno in questi termini.

Allora qual è il ragionamento che va fatto? La legge è in vigore, non c'è dubbio, la legge 386 non ha abolito l'imposta di soggiorno, ha solo dichiarato una competenza diretta delle Province, a partire dal 15 dicembre 1989, data di entrata in vigore della legge in materia. C'è chi sostiene che in virtù dell'art. 110 dello statuto le norme finanziarie entrano in vigore soltanto quando viene emanata una norma di attuazione al riguardo e norme di attuazione in materia non credo che verranno emanate. E' un'interpretazione questa dell'art. 110, nel senso che tutta la restante parte delle norme finanziarie che hanno modificato il Titolo VI dello statuto di autonomia sono entrate in vigore, tant'è che i bilanci delle Province prevedono l'utilizzazione delle risorse assegnate in virtù di questa modificazione dello statuto di

autonomia.

L'art. 12, secondo comma, della legge 386 pone il problema quindi di stabilire se la Regione Trentino-Alto Adige abbia ancora questa competenza di legiferare e afferma che gli effetti della nuova previsione si hanno soltanto nel momento in cui la Provincia emana proprie leggi. Però abbiamo verificato che in ogni caso continua ad essere esercitata da parte dei comuni, su ordinamento, regolazione della Regione l'attuale legge sull'imposta di soggiorno, non sono le Province che mantengono rapporti con gli esattori dell'imposta di soggiorno e poi i beneficiari, è sempre e solo la Regione che continua ad esercitare questa funzione, non l'ha cessata, continua ad esercitarla, dunque la regola in proprio, non può fare una nuova imposta di soggiorno, ma quella che c'è continua ad esercitarla la Giunta regionale.

Credo che in questo settore la delicatezza della questione potrebbe richiedere una norma di attuazione, perchè entrano in campo diverse questioni che riguardano la competenza residua della Regione, la nuova competenza delle Province, i ruoli dei comuni, i rapporti con le altre forme impositive sul reddito, oppure sulla proprietà immobiliare, come nel caso della tassa sostitutiva di alcune altre tasse comunali, che però nel resto del paese ha sostituito l'imposta di soggiorno. Allora qui probabilmente ci vorrà una norma di attuazione.

Nel frattempo cosa facciamo, manteniamo in piedi questa doppia imposta? Ed ha la competenza la Regione per cancellarla? Io sostengo di sì, sostengo che la Regione, nel momento in cui esercita ancora le competenze e le funzioni amministrative sulla propria legge regionale, la Regione ha titolo ad intervenire sulla propria legge, poi le Province potranno istituirla, assumere questa imposta o produrne una nuova, cosa che noi auspichiamo, oppure modificarla soltanto in parte facendola diventare legge della Provincia, ma nel frattempo mi pare assolutamente incontrastabile che, essendo la Regione titolare di questa sua legge, abbia ancora titolo per abrogarla. Cosa che noi proponiamo venga fatto relativamente alle strutture alberghiere, perchè solo a queste strutture? Perchè la nuova tassa sulle superfici colpisce soltanto le strutture alberghiere e non le seconde case e avendo un gettito di imposta di soggiorno rilevante, specialmente in Trentino dalle seconde case, sarà bene mantenere questo tributo, relativamente al secondo comparto dell'imposta di soggiorno e cancellarlo per il primo.

Credo che si possa anche affermare questo concetto, che la volontà del legislatore, relativamente alla legge 386, firmata tra l'altro dalle Province, dalla Regione e dallo Stato, sia quello della cessazione della funzione della Regione nel momento in cui entra in vigore la competenza delle Province e la competenza delle Province entra in vigore nel momento in cui una nuova legge provinciale cancella quella regionale, altrimenti ci sarebbe una vacanza di competenza normativa e di legge che è assolutamente impensabile. Così si è verificato per tutte le leggi regionali, che sono passate alla competenza delle Province, quando le Province hanno emanato proprie norme sono cessate quelle regionali, fin tanto che non c'è una legge provinciale continua ad essere esercitata la legge regionale e la funzione della Regione. Dunque la soppressione della legge regionale, finché non c'è una legge provinciale, deve essere adottata dalla Regione.

Fatta questa considerazione, illustro rapidamente il contenuto del disegno di legge, richiamando l'emendamento che abbiamo presentato che modifica il testo originario, affermando che l'entrata in vigore della soppressione ha effetto con l'anno 1990 evidentemente, non 1989, però la retroattività in questo caso non può essere revocata e quindi partiamo dall'anno 1990 e sottolineo l'esigenza di assumere il provvedimento con celerità, poiché ritardando la decisione non ci sarebbero nemmeno le possibilità degli enti locali di correggere i propri ruoli esattoriali e messi al riguardo, quindi auspico che il Consiglio voglia approvare oggi questa decisione.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Das Wort hat jetzt der Abg. Kaserer und nach ihm der Abg. Taverna. Sie sind schon vorgemerkt, Herr Abgeordneter.

Bitte, Herr Abg. Kaserer.

PRESIDENTE: Grazie, Signor Consigliere.

Ha la parola il Cons. Kaserer e dopo il Cons. Taverna. Il suo intervento segue l'intervento del Cons. Kaserer, Cons. Taverna.

Prego, Cons. Kaserer.

KASERER: Ich möchte zuerst eine Vorbemerkung machen. Es ist allgemein üblich, daß der Präsident den Bericht der Kommission verliest und ich habe nicht verstanden, warum das in diesem Fall nicht anstelle des Präsidenten der Vizepräsident ist. Aber das ist überflüssig. Es war nur so nebenbei eine Bemerkung.

Hier dreht es sich um einen Gesetzentwurf...

(Prima di entrare in merito alla questione vorrei fare un piccola premessa. Normalmente la relazione viene letta dal Presidente della Commissione e non ho capito, perchè in questo caso data l'assenza del Presidente la relazione non sia stata letta dal Vicepresidente. Comunque non ha importanza. Si tratta di un'annotazione secondaria.

Si tratta in questo caso di un disegno di legge ...

(Unterbrechung – interruzione)

PRÄSIDENT: Herr Abg. Kaserer, Sie haben vollkommen Recht. Sie hätten als Vizepräsident den Bericht lesen müssen. Uns ist das im Präsidium einfach entgangen. Ich bitte das zu entschuldigen. Der Vizepräsident der Gesetzgebungskommission ist der Abg. Kaserer.

PRESIDENTE: Cons. Kaserer, Lei ha perfettamenteamente ragione. Lei in qualità di Vicepresidente avrebbe dovuto leggere la relazione. Purtroppo ci è sfuggito il fatto che Lei è il Vicepresidente. La prego di volerci scusare. Il Vicepresidente della Commissione legislativa è il Cons. Kaserer.

(Unterbrechung – interruzione)

KASERER: Mir macht das nichts aus, aber Ordnung soll sein. Es war eigentlich mehr spaßhalber als erst gemeint.

Dieser Gesetzentwurf, mit dem wir uns jetzt befassen, ist überflüssig und ich muß sagen, wenn wir dieser Region einen Dienst erweisen wollen, dann sollten wir uns nicht mit Problemen befassen, die nicht mehr hierher gehören. Deshalb finde ich es eigenartig, wenn man hier noch lang und breit über diesen Gesetzentwurf spricht und damit leeres Stroh drischt. Dazu sollte uns doch die Zeit zu schade sein und wir hätten schon in der Kommission gerne gehabt, wenn der Kollege Rella diesen Gesetzentwurf zurückgezogen hätte, in Anbetracht der Tatsache, daß die Zuständigkeit auf die Länder übergegangen ist und die Länder damit nun beauftragt sind, eine neue Regelung zu suchen, eine Regelung, die bereits in Vorbereitung ist, jedenfalls soweit es das Land Südtirol betrifft, sicherlich auch was das Trentino betrifft. Dies nehme ich wenigstens an. Nur eines muß klar sein, die neue Regelung – aber das ist ein Wunsch, den wir dann in den jeweiligen Landtagen zum Ausdruck bringen können oder darüber bestimmen können – darf nicht so aussehen, daß die unmittelbar Betroffenen sozusagen weniger bezahlen

und die öffentliche Hand, wie es von manchen gewünscht wird, sozusagen stärker einspringt. Die Tatsache, daß wir derzeit zwei Gesetze zur Anwendung bringen, ist sicher nur vorübergehend und die Beträge, die die unmittelbar Betroffenen bezahlen, sind ja geringer als die Aufenthaltsabgaben mittels Regionalgesetz. Da es gerade auf diesem Sektor notwendig ist, verschiedene Investitionen zu tätigen, die Werbung zu verbessern, werden diese Mittel, die aus den beiden Einkünften hier eingehen, ja auch verwendet werden und nicht zweckentfremdet werden und für die Fremdenverkehrskreise sicher fruchtbringend eingesetzt.

Ich möchte deshalb sagen oder den Vorschlag machen, daß wir uns recht kurz mit diesem Gesetzentwurf befassen, weil er einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Er mag zum Zeitpunkt des Einbringens zeitgemäß gewesen sein, aber jetzt ist er einfach meines Erachtens überholt und ich ersuche deshalb, daß wir uns weiteren Problemen, die vielleicht aktueller sind, zuwenden. Wir haben uns bereits anläßlich eines Beschlußantrages eingehend mit dieser Materie befaßt und es ist ja so, daß die Kollegen im jeweiligen Landtag bei der Abfassung des Gesetzes ihre Meinung dazu sagen können. Man sagt allgemein schon: doppelt genäht hält besser, aber in diesem Falle ist es sicher überflüssig doppelt zu sprechen.

(Per me fa lo stesso, ma si deve seguire un certo ordine. L'ho detto più per scherzo che altro.

Questo disegno di legge, del quale ci occupiamo oggi, è superfluo e – se intendiamo fare un bel servizio alla Regione, non dovremmo occuparci di questioni che non rientrano più nella nostra competenza. Trovo che sia un po' strano che si discuta in lungo e in largo un disegno di legge non facendo altro che seminare sulla rena. Ci dovrebbe dispiacere perdere tempo in questo modo e già nell'ambito della Commissione avremmo preferito, se il Cons. Rella avesse ritirato il disegno di legge, perché la competenza è passata alle due Province. Le Province hanno pertanto il compito di trovare una nuova regolamentazione, una regolamentazione che è già in fase di elaborazione in Alto Adige e credo anche in Trentino. Così almeno suppongo. Una cosa però va detta chiaramente, anche se si tratta una richiesta che avremo modo di esporre nell'ambito dei rispettivi Consigli provinciali: questa regolamentazione non deve permettere che gli interessati paghino di meno e l'ente pubblico – come alcuni auspicano – intervenga maggiormente. Si tratta senz'altro solo di una fase transitoria durante la quale sono in vigore le due leggi e gli importi, che gli interessati sono obbligati a versare, sono comunque minori rispetto alle imposte di soggiorno ai sensi della legge regionale. Visto che proprio in questo settore è necessario attuare degli investimenti e migliorare la promozione, questi mezzi finanziari provenienti da queste due fonti vengono utilizzati comunque per il settore turistico e non per altri scopi. Perciò il tutto torna a favore del settore turistico.

Vorrei pertanto ribadire o fare la proposta di occuparci solo brevemente di questo disegno di legge, perchè esso non è più attuale. Lo sarà stato al momento della presentazione, ma ora a mio avviso è superato e la mia proposta è di dedicarci a problematiche più attuali. Già in occasione della discussione di una mozione abbiamo parlato di questa questione. I Colleghi Consiglieri potranno esprimere la loro opinione nell'ambito dei Consigli provinciali, quando si tratterà di discutere le leggi provinciali in merito. In genere si dice "melius abundare quam deficere", ma in questo caso è senz'altro superfluo discuterne due volte.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Kaserer.

Der nächste Redner ist der Abg. Taverna.

Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, Cons. Kaserer.

Il prossimo Consigliere che ha chiesto la parola è il Cons. Taverna.
Egli ha facoltà di parola.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. A differenza di quello che ha detto il cons. Kaserer non sono affatto d'accordo che qui si sta perdendo tempo a discutere di questa cosa, anzi cercherò di parlare con diffusione di citazioni e argomentazioni giuridiche, che secondo me sosterranno l'opinione di arrivare alla soppressione della legge regionale che ha dettato norme in materia di imposta di soggiorno.

Nell'articolare questo intervento cercherò di verificare, anche sul piano del ragionamento squisitamente giuridico, che dovrà sicuramente sostenere questa opinione, che non è peregrina, ma fondata sul diritto.

Innanzitutto ho letto con attenzione, per la verità ci vuole poco per prestare attenzione alla relazione della maggioranza della Commissione, "il cons. Negherbon ha fatto presente che recentemente le rispettive competenze sono state trasferite dall'ente Regione alle due Province autonome di Bolzano e Trento e che quindi a suo parere il disegno di legge è divenuto improponibile". Questa affermazione è così scarna che evidentemente non consente a me di andare a capire quali sono le ragioni che dovrebbero sostenere il corretto ragionamento giuridico del cons. Negherbon e della maggioranza della Commissione. Mi si può dire, e qui ragiono per intuizione, che essendo intervenuta nel frattempo la legge dello Stato n. 386 del 30 novembre 1989, che è arrivata molti mesi dopo rispetto alla legge che ha determinato, a mio modo di vedere, la necessità della soppressione.

Questa legge è quella che ho citato nella relazione che accompagna il disegno di legge del MSI e quindi a questo proposito vi preannuncio fin d'ora che quando il nostro disegno di legge, concernente lo stesso argomento, sarà valutato dalla Commissione competente e verrà posto in discussione in aula, ebbene in quell'occasione solleverò ulteriormente il problema, in virtù della legge 386 del 30 novembre 1989, il cui art. 10 sostituisce integralmente l'art. 72 dello statuto che prevedeva: "La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo", mentre l'art. 9 della legge 386 recita che le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

Quindi ci troviamo di fronte a due fonti diverse, la fonte normativa basata sul vecchio art. 72 dello statuto, che prevedeva la possibilità della Regione di legiferare una imposta di soggiorno sul territorio della regione Trentino-Alto Adige e la legge 386 che modifica l'art. 72, quindi abbiamo di fronte un nuovo testo dell'art. 72 dello statuto, il quale prevede che la materia di imposta di soggiorno e turismo viene attribuita alle Province. Allora qualcuno mi potrebbe dire che è vero, c'è la competenza nuova della Provincia, ma nel frattempo cosa otteniamo, una legge che sul resto del territorio nazionale non esiste più!

Vi devo ancora una volta ricordare che l'imposta di soggiorno sul territorio nazionale è stata soppressa, perchè nel frattempo è intervenuto il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 549, convertito con modificazioni in legge, il cui art. 10 sopprime l'imposta di soggiorno; vi devo ricordare che questo decreto che è stato convertito in legge dello Stato è stato successivamente modificato con un ulteriore decreto, il decreto legge 30 settembre 1989 n. 332; vi devo ancora ricordare che nel frattempo lo Stato ha emesso due leggi nell'ambito di 9 mesi, sostenendo il principio che l'imposta di soggiorno è stata cancellata e non deve sussistere perchè c'è una duplicazione di imposta, in quanto sia il decreto n. 549 del 30 dicembre 1988, che è di fatto confermato nel 332 del 30 settembre 1989, stabilisce che il finanziamento per gli enti locali viene effettuato attraverso l'ICIAP o la TASCAP, come meglio la si vuol chiamare?

Siamo convinti che dobbiamo mantenere sul territorio della regione Trentino-Alto Adige una norma che è chiaramente anticostituzionale? Ma è anticostituzionale perchè

viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione, vogliamo continuare su questo passo oppure non abbiamo il coraggio di abrogare una legge! Ma noi il coraggio di abrogare una legge non lo abbiamo perchè nel frattempo, abrogando questa legge, faremmo in modo che gli enti locali sarebbero privati di questa imposta incostituzionale.

Anche a questo proposito voglio fare un appello alle associazioni degli albergatori, che a più riprese si sono lamentate circa la coesistenza di due tributi che sono simili, per cui uno di questi è sicuramente anticostituzionale, che abbiano il coraggio di promuovere un contenzioso, che si rifiutino di versare l'imposta di soggiorno e di fronte al contenzioso sicuramente qualsiasi giudice ha i mezzi per sostenere la incostituzionalità di questa legge.

Vi rendete conto, cons. Negherbon, che non è sostenibile la tesi secondo la quale non si può arrivare alla soppressione della legge regionale, perchè nel frattempo la materia è demandata ad altri enti! Santo Iddio, la legge regionale ha trovato vita perchè il legislatore regionale l'ha approvata, ma quale principio giuridico può sottendere il ragionamento per cui un organo legislativo, che ha approvato una legge, non è nelle condizioni di abrogare una legge che ha prodotto lui stesso! Sul piano giuridico non occorre spendere molte parole per sostenere che questo principio, quello secondo il quale, che voi sostenete, non vorrebbe far sì che il legislatore che ha approvato una legge non sia nelle condizioni di poter abrogare la medesima legge. Questo è di una chiarezza che non ha bisogno di ulteriori giustificazioni e considerazioni.

Il problema che il disegno di legge comunista affronta soltanto per un aspetto, mentre noi sosteniamo che deve essere affrontato per tutto quanto è previsto dalla legge, quindi non ci limitiamo soltanto a sostenere la necessità dell'abrogazione di parte della legge, sosteniamo che il legislatore regionale deve procedere all'abrogazione di tutta la legge, a cominciare con l'art. 1 delle disposizioni generali, è per questo che abbiamo presentato l'emendamento teso a trasferire nel testo del disegno di legge comunista la volontà e il principio sostenuto nel disegno di legge presentato dal MSI, destinato a fare in modo che il complesso delle norme contenute nell'attuale legge che disciplina l'imposta di soggiorno vengano abrogate.

Vengano abrogate anche perchè, al di là del fatto legittimo che nessuno può seriamente mettere in contestazione e cioè della possibilità del buon diritto del legislatore regionale ad abrogare una propria legge, ma ci sono altre argomentazioni di diritto costituzionale e anche fiscale che il legislatore regionale deve tenere nella debita considerazione. Non è possibile che il Trentino-Alto Adige mantenga in vita un balzello, così come la relazione comunista ha definito questa imposta, mentre il resto dell'Italia è arrivata alla soppressione, non è possibile che nella regione Trentino-Alto Adige possono coesistere due imposte che hanno lo stesso significato, non è possibile che nel Trentino-Alto Adige non si tenga conto della situazione che si è determinata a livello nazionale, tanto è vero che l'art. 72 dello statuto afferma: "La Regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati". Addirittura il vecchio art. 72 mette in rilievo che la Regione può imporre delle tasse e delle imposte ma questa imposizione deve essere in coerenza con l'ordinamento giuridico dello Stato, non può essere contro detto ordinamento.

Questo principio è ripreso ed è recepito anche dalla legge 386 del 30 novembre, laddove l'art. 10, che sostituisce il vecchio art. 73 dello statuto, prevede che la Regione e le Province hanno facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato. Noi dobbiamo essere in armonia, in questo momento siamo in completa disarmonia rispetto all'ordinamento giuridico dello Stato.

Abbiamo visto in questa produzione variegata di disposizioni legislative, che si seguono con un ritmo incalzante, molto spesso contraddicono le precedenti disposizioni, per cui

il contribuente italiano non si ritrova più, non capisce più nulla, abbiamo visto che per effetto del cambiamento intervenuto attraverso il decreto legge 30 settembre 1989, n. 332 che la cognizione proprio dell'imposta è modificata, perchè mentre prima l'imposta colpiva indistintamente tutte le attività economiche in rapporto ad una graduatoria che elencava i singoli aspetti delle attività e quindi classificava queste attività e in ragione della misura dei metri quadrati entro i quali l'attività veniva effettuata, lo Stato dava all'ente locale la possibilità di colpire. A parte il fatto che qui ci troviamo di fronte ad un'imposta patrimoniale, che è contraria ai principi della Costituzione, perchè la Costituzione prevede soltanto imposte sul reddito e non sul patrimonio, abbiamo visto che gli immobili destinati ad attività economica sono colpiti da imposta.

Ma non è vero nemmeno questo, perchè le attività che sono comunque esercitate, a prescindere all'immobile, vengono colpite per presunzione di legge nell'ambito di 25 metri quadri, per cui il rappresentante che non ha bisogno di immobile per poter esercitare la propria attività vede una parte della propria abitazione, che è abitazione, colpita nella misura di 25 metri quadri, perchè per presunzione assoluta di legge anche il rappresentante che fa la sua attività senza disporre di superficie alcuna viene comunque colpito.

Ecco perchè noi insistiamo sulla necessità di arrivare alla abrogazione di tutta la legge regionale n. 10, perchè non accettiamo il ragionamento discriminante tra le attività o gli esercizi alberghieri e quelli che sono assimilati agli esercizi alberghieri siano sostituiti di imposta, perchè in effetti colui che è colpito da imposta è il fruitore dei servizi, quindi l'albergo si trova nella condizione di essere sostituito di imposta, ma siamo anche dell'avviso che bisogna togliere anche le norme che riguardano la imposizione sulle seconde case.

Riteniamo che la politica fiscale sugli immobili sia abbondantemente prevista e colpita dalla tassazione diretta, quindi abbiamo già una norma che colpisce la proprietà degli immobili, anche per quanto riguarda la seconda casa, perchè in ossequio a quanto dispone il Testo Unico delle imposte sul reddito, coloro che sono proprietari della seconda casa hanno un carico fiscale superiore rispetto a coloro che sono proprietari solo della prima casa. Quindi se vogliamo fare una politica fiscale e si vuole colpire con maggior asprezza la multiproprietà immobiliare, abbiamo gli strumenti per intervenire in questo senso attraverso la modifica della imposizione diretta.

Non accettiamo che si possa arrivare a forme più o meno velate di imposizione indiretta come in questo caso, nè possiamo accettare che si arrivi in forme più o meno velate ad una imposizione patrimoniale che rappresenta, a mio modesto parere, ma confortato da copiosa dottrina e giurisprudenza, una imposizione patrimoniale e proprio per questo va colpita in quanto in contrasto con le norme costituzionali.

Questo in breve sintesi la valutazione del MSI in merito al disegno di legge. Noi sosterremo il nostro disegno di legge quando i tempi regolamentari ce lo consentiranno, non crediamo che nel frattempo le Giunte provinciali arriveranno a far approvare dai rispettivi Consigli provinciali questa nuova imposta, che taluni hanno già definito imposta di turismo e questa nuova imposta dovrebbe recepire, così come i giornali specializzati l'hanno anticipata, la cosiddetta imposta che colpirebbe analoghe attività in Tirolo. Evidentemente approfondiremo anche questo argomento, ritenendo peraltro di dover ancora una volta mettere in evidenza che le province di Trento e Bolzano, ancorché abbiano competenza, così come è stato affermato dalla legge 386, si dovranno comportare in ossequio e in armonia all'ordinamento giuridico nazionale e non si potrà invece arrivare a formulazioni che siano in contrasto con l'ordinamento giuridico nazionale.

Ecco perchè noi sosterremo il nostro emendamento e quando verrà in aula anche il nostro disegno di legge.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Doch, es gibt noch eine Wortmeldung vor dem Ausschuß.

Der Abg. Craffonara hat das Wort.

PRESIDENTE: Non vedo altri che vogliono intervenire. Si c'è ancora un intervento prima della Giunta.

Cons. Craffonara, Lei ha la parola.

CRAFFONARA: Grazie, signor Presidente. Non credo sia tempo perso parlarne, si dice qui che non è più materia di questa Regione, ma credo che quando le cose sono sbagliate e ingiuste, signor Presidente, penso sia giusto parlarne in ogni luogo, in ogni occasione, proprio per cercare di capire, di sensibilizzare e di arrivare, se possibile in tempi non eccessivamente lunghi, alla soluzione del problema.

Vorrei ricordare che questo problema è già stato fatto oggetto di una mozione non soltanto mia, ma anche dell'assessore provinciale al turismo Tononi, una mozione del 18 maggio 1989, in cui si chiedeva di affrontare questo problema alla luce dell'ICIAP, tutte cose che sappiamo e non torno a ripetere.

Nella discussione che è stata fatta qui in Consiglio regionale, ricordo che tutti concordemente, ma in prima fila i due assessori Frick e Tononi, hanno ammesso, dichiarato che questa imposta di soggiorno era un doppione, che era stata sostituita da un'altra imposta in tutta Italia con una legge dello Stato e che di conseguenza era ingiusta e quindi si doveva e poteva fare qualche cosa, però si aspettava una norma che consentisse alle due Province di assumere competenza in materia, seppure delegata. Questa competenza è stata data con la legge richiamata prima, nell'art. 9, devo anche dire che diligentemente l'assessore regionale Giacomuzzi, ancora nel 28 luglio 1989, scriveva una lettera ai due assessori provinciali al turismo comunicando che in attesa che il Parlamento approvi questa nuova disposizione in materia di finanza, le due Province autonome potrebbero predisporre un disegno di legge, in modo da non perdere tempo, perchè la richiesta degli albergatori era ritenuta giusta e che quindi sarà compito delle due Province legiferare in materia e la Regione non aveva più nulla da fare. Di questo gliene voglio dare atto perchè lo ha fatto in modo molto onesto e concreto. La Giunta regionale fa urgente appello a questi due assessori, di voler predisporre delle norme legislative o altre soluzioni alternative ecc. e siamo al 28 luglio 1989 e sono passati 9 mesi e non si sa ancora niente e tuttavia questa ingiustizia continua ad esserci.

Il mondo del turismo viene continuamente penalizzato, poi fra l'altro non sapremo neanche quando questa imposta sul turismo entrerà in vigore se magari addirittura non solo sarà un doppione, ma per una parte di anno sarà un triplone, perchè se è vero che verrà preso come punto di riferimento di questa nuova imposta sul turismo il fatturato dell'anno, quindi si rifarà al 1990, probabilmente su una parte di questo anno, forse anche ragguardevole, anche se la stagione invernale non è andata tanto bene quindi è relativo, ci sarà un'imposta tripla, ma questo speriamo sia una cosa che potrà essere evitata.

Resta il fatto però che c'è una diffusa insofferenza da parte anche degli operatori che ritenevano che nelle nostre Province, a così alto tasso di autonomia speciale e che quindi dovrebbero essere non solo sensibili a quelli che sono i problemi e le ingiustizie, ma anche efficienti, eppure essi devono constatare che dopo tanto tempo non si è provveduto in materia.

Allora mi pare che qui si sta abusando della pazienza, prima il cons. Taverna faceva un appello alle associazioni degli albergatori e si chiedeva cosa fanno? Stanno dormendo?

Perchè non sollevano sul piano giuridico, attraverso proprio una volontà di non pagare, sollevando il "casus", l'autodenuncia potrebbe essere portando in tribunale la legittimità o l'illegittimità di questa situazione. Probabilmente sarebbe anche un'idea giusta, però resta il fatto che negli operatori c'è questa diffusa insoddisfazione, perchè essi hanno avuto comprensione nei confronti non soltanto della Provincia, ma anche di queste APT, che hanno detto: se noi nel 1989 non paghiamo, rischiamo di far venir meno una parte dei mezzi finanziari che in definitiva servono, servono pagare i non pochi impiegati che ci sono, servono per pagare e sostenere spese che non sempre sembrano molto giustificate, ma comunque servono per portare avanti questa organizzazione turistica che bene o male una certa produzione la fa.

Ecco che certamente qui la situazione è diventata ormai insopportabile e insostenibile, anche perchè molti operatori si chiedono se sia veramente il caso di continuare a pagare questa imposta per consentire, assicurare una parte non eccessiva di mezzi finanziari, quando pare che in molte APT questi mezzi finanziari vengano spesi con una certa facilità. Basterebbe pensare al modo come vengono organizzati certi viaggi all'estero o in Italia, senza badare tanto a spese, basterebbe pensare al modo come vengono organizzate manifestazioni, dove si vede che queste APT, malgrado abbiano degli staff di dipendenti di buon livello, ma soprattutto di notevole quantità, tuttavia si appoggiano a organizzazioni commerciali, agenzie esterne, per cui, almeno nel Trentino, c'è tutto un proliferare di organizzazioni private che sfruttano mica male i mezzi che sono a disposizione delle APT.

Basterebbe ricordare l'indennità ai commissari, che sono gli ex presidenti, cessati da 2 anni e che tuttavia vengono tutti regolarmente pagati, godono di un'indennità di commissario non si sa bene il perchè. Ho fatto un'interrogazione e mi è stato risposto che l'indennità è dovuta perchè fintanto che non verrà pagata l'ultima fattura o non ci sarà l'ultimo rendiconto di atti che si riferiscono al passato, è giusto che l'indennità venga corrisposta. Cose da non credere!

Allora credo che intanto è giusto che se ne parli e vorrei pregare la Giunta regionale, in modo particolare l'assessore affinché voglia, nel limite del possibile, sensibilizzare i due assessori provinciali, perchè in un certo senso è giusto che questa paternità di questo settore faccia capo ancora alla Regione, affinché questa situazione veramente ingiusta debba cessare al più presto.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit kommen wir zur Replik des Einbringers. ...Der Ausschuß hat auch um das Wort gebeten.

Bitte schön, der Assessor Giacomuzzi hat das Wort.

PRESIDENTE: Non vedo altri che vogliono intervenire. Passo la parola al primo firmatario per la replica. ...Anche la Giunta ha chiesto la parola.

Ha facoltà di parola l'Assessore Giacomuzzi.

GIACOMUZZI: Herr Präsident! Meine lieben Kollegen! Kollege Kaserer, ich werde kurz sein und nicht länger Zeit verlieren.

Dem Kollegen Rella möchte ich sagen, daß ich natürlich nicht einverstanden bin, wenn er dem Regionalassessorat Untätigkeit vorwirft. Das kann vielleicht für die vergangenen Jahre sein. Er sagt, daß seit 1985 dieses Gesetz novelliert hätte werden sollen. Ich war nicht da, ich weiß es nicht, also ich kann es nicht beurteilen. Jedenfalls seit dem vorigen Jahr, seit ich diese Kompetenz übernommen habe und ich danke dem Kollegen Craffonara, daß er hat den Brief zitiert, den ich schon voriges Jahr im Juni den beiden zuständigen Landesräten geschrieben habe und in dem ich sie eindringlich gebeten habe, ein Gesetz in diese Richtung

vorzubereiten. Ich gebe natürlich dem Kollegen Reila nicht Recht oder ich gebe ihm Recht, wenn er sagt, daß wir sind in eine un gute Situation geraten sind. Effektiv ist es so, daß wir eine Doppelbesteuerung oder zwei Besteuerungen des Fremdenverkehrswesens haben. Wir wissen, es ist die Gemeindeeinkommenssteuer ICIAP eingeführt worden. Es ist gesagt worden, diese Gemeindesteuer sieht vor, daß im restlichen Gebiet Italiens die Nächtigungsgebühren oder Aufenthaltssteuern abgeschafft werden, aber nicht in den beiden Provinzen, also nicht in der Region Trentino-Südtirol, weil es da eben Kompetenz der Region ist. Wir wissen, daß später die Finanzregelung gekommen ist, die vorsieht, daß die Kompetenz zur Einhebung von Fremdenverkehrssteuern auf die beiden Länder oder Provinzen übergeht. Dazu ist gekommen – und es ist nicht erwähnt worden – daß durch Finanzdekrete die Mindesteinzahlung 13.000 Lire sein muß. Es kommt also vor, daß jemand weniger einzahlen muß und es von der Einhebungsstelle nicht angenommen wird, weil es weniger als 13.000 Lire sind. Dazu ist gekommen, daß die Einhebungskonzessionäre, jetzt Konzessionäre, mindestens 12.000 Lire pro Operation zurückbehalten, sodaß sich die Einnahmen der Kurverwaltungen und der Fremdenverkehrsämter oder der Gemeinden, um diesen Betrag vermindern und das verschlechtert die Situation noch gewaltig, vor allem in bezug auf die Einnahmen.

Aber dennoch kann ich Ihnen gleich mitteilen, daß der Regionalausschuß nicht für die Annahme dieses Gesetzesvorschlages stimmen wird und zwar aus folgenden Gründen: Das Gutachten, das unser eigenes Rechtsamt gegeben hat, spricht absolut von einer Nicht-Mehr-Kompetenz der Region. Weiters müssen wir ja auch bedenken, daß die Fremdenverkehrsämter von diesen Einnahmen größtenteils leben müssen. Wir haben eine unterschiedliche Struktur dieser beiden Einrichtungen in der Provinz Trient und Bozen. In Bozen haben wir natürlich vor allem viel mehr Hotellerie und weniger Zweitwohnungen und wir sind im Fremdenverkehr auch ganz anders organisiert. Wir haben also vielfach private oder auch öffentliche lokale Körperschaften, Kurverwaltungen, Pro Locos, während im Trentino diese Einrichtungen den "comprensori", also den Bezirken zugewandt sind.

Das Gutachten – und ich kann es Ihnen verlesen, es sind nur 2½ Seiten –, das unser eigenes Rechtsamt in der Region gegeben hat, sagt folgendes und ich verlese es: "Vanno richiamate al riguardo le disposizioni contenute nella legge 30 novembre 1989, n. 386, concernente norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria. In particolare l'art. 9 sostitutivo dall'art. 72 dello Statuto di Autonomia prevede testualmente che le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo dizione questa indubbiamente più ampia di quella del citato art. 72 dello Statuto, per la quale la Regione può stabilire un'imposta di soggiorno a cura e turismo. La legge finanziaria soprammenzionata nulla dice riguarda all'entrata in vigore della stessa, ragione per cui secondo i principi consacrati nell'art. 73, terzo comma della Costituzione, essa è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il giorno 19 dicembre 1989 essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1989. Si deve quindi correttamente ritenere che da quella data, 19 dicembre 1989, la Regione ha perso a vantaggio delle Province autonome la sua competenza statutaria in materia di imposta di soggiorno. Peraltro l'art. 12 secondo comma della legge finanziaria soprammenzionata precisa testualmente che le disposizioni di cui agli artt. 9: imposta di soggiorno e 10: tributi propri, vale a dire le tasse di concessione, hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Stando quindi alla dizione letterale del suddetto secondo comma dell'art. 12 le disposizioni che trasferiscono la competenza in materia di imposta di soggiorno dalla Regione alle Province autonome hanno effetto, in altre parole la competenza in materia di imposta di soggiorno passerà dalla Regione alle due Province autonome, dopo che sono entrate in vigore le leggi provinciali in materia. Ma come è noto, prima di entrare in vigore una legge

deve essere approvata dal Consiglio provinciale e deve ottenere il visto governativo, deve essere promulgata dal Presidente della Giunta provinciale ed infine deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se queste sono le tappe fondamentali che devono necessariamente precedere l'entrata in vigore della legge, ciò significa indubbiamente che le due Province devono già avere la competenza in materia di imposta di soggiorno nel momento in cui legiferano. La titolarità della competenza quindi deve necessariamente sussistere in capo alle Province fin dalla data di entrata in vigore della legge de qua, cioè dal 19 dicembre 1989, altrimenti non potrebbero legiferare e quindi le loro leggi non potrebbero entrare in vigore. Se pertanto da quella data sono competenti le Province a legiferare in materia di imposta di soggiorno consegue che da quella data è cessata la competenza regionale nel settore non potendosi ammettere che ci siano tre enti contemporaneamente competenti a legiferare relativamente all'imposta di soggiorno. Pertanto l'infelice espressione usata dal legislatore nazionale nel secondo comma dell'art. 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, non può farci cambiare conclusione. Tale espressione quindi deve essere interpretata nel senso che pur avendo la Regione perso la competenza in materia di imposta di soggiorno, la legislazione regionale rimarrà in vigore, sia pure congelata nel senso che la Regione non potrà né modificarla né abrogarla, fino a quando entrambe le Province non avranno emanato le rispettive legislazioni al riguardo. Ciò evidentemente allo scopo di evitare il vuoto normativo. Ritengo pertanto che nonostante l'inconsueta ed imprecisa formula usata nel secondo comma dell'art. 12 che, se letteralmente interpretata porterebbe a risultati aberranti come sopra dimostrati, la conclusione non possa essere che quella, per la quale è precluso alla Regione ormai priva di competenza in materia modificare o abrogare la propria legislazione in materia di imposta di soggiorno.

Firmato: Avv. Franco Conci – Ufficio legislativo legale della Regione."

Also aus diesem ersten Grunde und aus dem zweiten, den ich vorher erwähnt habe und zwar, daß die beiden Länder, die beiden Provinzen, bis jetzt sich geweigert haben, die Einnahmen der Fremdenverkehrsämter, die sie durch die Abschaffung dieser Nächtigungsgebühren verlieren, mit Landesbeiträgen zu ersetzen und diese Ämter nicht ohne Finanzierung bleiben können, spricht sich der Regionalausschuß gegen die Abschaffung dieses Artikels aus.

(Signor Presidente, cari colleghi, collega Kaserer sarò molto breve e non farò perdere molto tempo.

Vorrei rispondere subito al collega Rella per ribadire che non posso essere d'accordo con le sue accuse di inefficienza nei confronti dell'Assessorato regionale. Questo può valere forse per gli anni passati. Egli afferma che questa legge doveva essere modificata già nel 1985. Io non c'ero, non lo so. Comunque io già l'anno scorso dopo aver assunto questo incarico ho inviato una lettera – e ringrazio il collega Craffonara per aver citato proprio quella lettera – ai due Assessori, nella quale li invitavo a elaborare quanto prima una legge in merito. Posso dare ragione al collega Rella, quando afferma che ci troviamo in una situazione spiacevole. E' vero che abbiamo una doppia imposizione, in altre parole che due imposte gravano sul settore turistico. E' noto che è stata introdotta la tassa comunale ICIAP. Si è detto che in base a questa imposta comunale vengono abolite su tutto il territorio italiano le imposte di cura e soggiorno, eccezion fatta per le due Province cioè la Regione Trentino Alto Adige, perchè in questo caso si tratta di una competenza della Regione. Sappiamo che più tardi è stato emanato il nuovo ordinamento finanziario, che prevede il trasferimento della competenza per la riscossione delle imposte turistiche dalla Regione alle due Province. A ciò si aggiunge – e di questo non si è parlato finora – che sulla base di decreti finanziari il versamento minimo deve ammontare a Lire 13.000. Può anche succedere che qualcuno

debba versare di meno e che l'addetto alla riscossione non accetti il versamento, perchè si tratta di una cifra inferiore alle 13.000 Lire. Inoltre le tesorerie addette alla riscossione, cioè le concessionarie, trattengono minimo 12.000 Lire per ogni operazione, così che le entrate delle Aziende di soggiorno e degli Uffici turistici o dei comuni subiscono una riduzione notevole cosa che peggiora la loro situazione finanziaria.

Ciò nonostante posso subito comunicare che la Giunta regionale non voterà a favore di questo disegno di legge per i seguenti motivi. Il parere inviatoci dal nostro ufficio legislativo legale dice chiaramente che la Regione non è più competente in merito. Inoltre va ricordato che le Aziende di soggiorno devono vivere di queste entrate. Vi sono strutture turistiche diverse nelle due Province. In Provincia di Bolzano prevale il settore alberghiero su quello delle seconde case. Nella nostra Provincia vi sono numerosi enti locali pubblici e privati, Aziende di soggiorno, Pro Loco, mentre in Trentino tali strutture fanno parte dei comprensori.

Il parere - posso leggerlo in aula perchè si tratta solo di due pagine e mezza - espresso dal Ufficio legislativo legale della nostra Regione è il seguente:

"Vanno richiamate al riguardo le disposizioni contenute nella legge 30 novembre 1989, n. 386, concernente norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria. In particolare l'art. 9 sostitutivo dall'art. 72 dello Statuto di Autonomia prevede testualmente che le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo dizione questa indubbiamente più ampia di quella del citato art. 72 dello Statuto, per la quale la Regione può stabilire un'imposta di soggiorno a cura e turismo. La legge finanziaria soprammenzionata nulla dice riguarda all'entrata in vigore della stessa, ragione per cui secondo i principi consacrati nell'art. 73, terzo comma della Costituzione, essa è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il giorno 19 dicembre 1989 essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1989. Si deve quindi correttamente ritenere che da quella data, 19 dicembre 1989, la Regione ha perso a vantaggio delle Province autonome la sua competenza statutaria in materia di imposta di soggiorno. Peraltro l'art. 12 secondo comma della legge finanziaria soprammenzionata precisa testualmente che le disposizioni di cui agli artt. 9: imposta di soggiorno e 10: tributi propri, vale a dire le tasse di concessione, hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione. Stando quindi alla dizione letterale del suddetto secondo comma dell'art. 12 le disposizioni che trasferiscono la competenza in materia di imposta di soggiorno dalla Regione alle Province autonome hanno effetto, in altre parole la competenza in materia di imposta di soggiorno passerà dalla Regione alle due Province autonome, dopo che sono entrate in vigore le leggi provinciali in materia. Ma come è noto, prima di entrare in vigore una legge deve essere approvata dal Consiglio provinciale e deve ottenere il visto governativo, deve essere promulgata dal Presidente della Giunta provinciale ed infine deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se queste sono le tappe fondamentali che devono necessariamente precedere l'entrata in vigore della legge, ciò significa indubbiamente che le due Province devono già avere la competenza in materia di imposta di soggiorno nel momento in cui legiferano. La titolarità della competenza quindi deve necessariamente sussistere in capo alle Province fin dalla data di entrata in vigore della legge de qua, cioè dal 19 dicembre 1989, altrimenti non potrebbero legiferare e quindi le loro leggi non potrebbero entrare in vigore. Se pertanto da quella data sono competenti le Province a legiferare in materia di imposta di soggiorno consegue che da quella data è cessata la competenza regionale nel settore non potendosi ammettere che ci siano tre enti contemporaneamente competenti a legiferare relativamente all'imposta di soggiorno. Pertanto l'infelice espressione usata dal legislatore nazionale nel secondo comma dell'art. 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, non può farci cambiare conclusione. Tale espressione quindi deve essere interpretata nel senso che pur avendo la Regione perso la competenza in materia di imposta di soggiorno, la legislazione regionale rimarrà in

vigore, sia pure congelata nel senso che la Regione non potrà né modificarla né abrogarla, fino a quando entrambe le Province non avranno emanato le rispettive legislazioni al riguardo. Ciò evidentemente allo scopo di evitare il vuoto normativo. Ritengo pertanto che nonostante l'inconsueta ed imprecisa formula usata nel secondo comma dell'art. 12 che, se letteralmente interpretata porterebbe a risultati aberranti come sopra dimostrati, la conclusione non possa essere che quella, per la quale è precluso alla Regione ormai priva di competenza in materia modificare o abrogare la propria legislazione in materia di imposta di soggiorno.

Firmato: Avv. Franco Conci – Ufficio legislativo legale della Regione."

Per questo motivo e per il fatto che le due Province finora non hanno sostituito le entrate delle Aziende di soggiorno, che sono venute a mancare a causa dell'abolizione dell'imposta di soggiorno, con contributi provinciali e per il fatto che questi enti non possono rimanere senza mezzi finanziari, la Giunta regionale esprime parere negativo in merito all'abolizione di questo articolo.)

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zur Replik des Einbringers des Gesetzentwurfes.

Das Wort hat – insofern er es wünscht – der Abg. Rella.

Bitte schön, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla replica del firmatario del disegno di legge.

Ha facoltà di parola – qualora lo desidera – il Cons. Rella.

Prego, Consigliere.

RELLA: Grazie Presidente. Ringrazio i colleghi Kaserer, Taverna, Craffonara e la Giunta regionale per l'attenzione prestata ad un provvedimento che secondo me va al di là comunque del contenuto specifico e riguarda anche una questione comportamentale che può valere nei confronti di tutte le altre leggi che riguardano competenze trasferite dalla Regione alle Province e se oggi stabilite questo principio teniamo conto che bloccate qualunque attività della Regione, fino a quando le nuove leggi provinciali non entrano in vigore, cosa che non si è verificata in passato.

In ogni caso mi permetto di leggere un parere del patrocinante in cassazione e membro della Commissione dei 12, avv. Sergio De Carneri, intorno alla questione trattata dall'avv. Conci, che viene a conclusioni nettamente opposte a quelle sostenute. A me pare in sostanza di poter dire che si possono esprimere pareri giuridici anche a seconda del desiderio di chi li richiede e questo potrebbe riguardare il mio interpellato, come quello della Giunta. Il problema è che queste affermazioni non sono state fatte prima dell'entrata in vigore della legge 386, ecco dove quindi la responsabilità politica nel non aver attuato i provvedimenti di modificazione della normativa, in precedenza.

Ho sentito un po' rumoreggiare i suoi colleghi della SVP, assessore Giacomuzzi, quando diceva che se in questa legislatura non c'è stata inefficienza, questa eventualmente potrebbe riguardare il periodo precedente.

Voglio precisare, assessore, che non considero responsabilità personale dell'assessore che ha la competenza in materia turistica, non mi importa la responsabilità personale dell'assessore, non voglio dire che l'assessore Ladurner-Parthanes vada considerato un inefficiente perchè non ha potuto far decollare una riforma del settore, è la Giunta regionale nel suo complesso che va considerata inadempiente, poiché la questione della riforma di questa legge è in piedi dal 1985 e la Giunta regionale si era premurata di far tradurre alcune normative austriache al riguardo, avevo portato la legge approvata nel salisburghese, che è la più avanzata a mio giudizio in materia, erano state chieste anche delucidazioni al Governo nazionale sul limite

della competenza da parte della Regione di emanare un'imposta che può andare al di là del riferimento al soggiorno e che intacca eventualmente anche la capacità di produzione di reddito a cui faceva riferimento il cons. Taverna.

La questione è in piedi da 7 anni, non da 9 mesi, e in 7 anni la Giunta regionale non è riuscita a buttar fuori nessun significativo provvedimento, nessun stralcio di legge che abbia una qualche valenza. Voglio ricordarvi che anche l'esenzione per gli anziani partecipanti a periodi di cura, organizzati da enti pubblici, quindi un provvedimento di tutta valenza sociale e validità per la Regione, è stato trascinato per 4 anni prima di arrivare ad un'approvazione con una modificazione minima.

Cosa dice invece il parere giuridico che sottopongo all'attenzione del Consiglio, in ordine all'interpretazione dell'art. 12, secondo comma della legge 386 e in relazione all'art. 9 della stessa legge si pone il problema se la Regione abbia o meno, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale istitutiva di imposte e tasse sul turismo, la potestà di legiferare. Al riguardo ho da richiamare l'art. 12 delle "pre legis", secondo cui ad una norma non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Il significato dunque del secondo comma in oggetto, quale risulta dalla interpretazione letterale è chiaro, la norma produce i suoi effetti contestualmente alla entrata in vigore delle leggi provinciali in materia. E fin qua identico parere a quello dell'ufficio legale della Regione, cioè hanno effetto dalla data in vigore delle relative leggi provinciali di attuazione.

L'intenzione del legislatore sembra altrettanto chiara, conservare alla Regione la potestà di legiferare in materia di imposta di soggiorno, cura e turismo fintanto che la Provincia non abbia emanato norme nella competenza assai più vasta di stabilire – questa è la nuova dizione – imposte e tasse sul turismo. Non imposta di soggiorno, ma nuove imposte e tasse sul turismo che vi comprende anche la materia attualmente riservata alla Regione.

La ratio legis trova un suo fondamento obiettivo nella difficoltà a legiferare in un campo così indeterminato, nel fatto che con ogni probabilità si richiederà al riguardo emanazione di una norma di attuazione, il tutto potrebbe quindi comportare tempi lunghi.

Per cui con il secondo comma dell'art. 12 si è voluto evitare un vuoto di produzione legislativa, ecco il concetto. La diversa interpretazione secondo cui la volontà del legislatore era in realtà quella di trasferire subito alla Provincia la competenza a stabilire imposte e tasse sul turismo, confermando nel frattempo la validità della legislazione regionale, motivata con l'argomentazione che in caso contrario l'iter legislativo della Provincia non sarebbe sorretto dalle necessarie competenze in materia, trova controindicazioni rilevanti. Non si comprenderebbe innanzitutto la ratio della norma dal momento che è incontestabile, senza che si rendano necessarie norme ad hoc, che fino a che non sopravvenga un'abrogazione esplicita o tacita, la legge regionale istitutiva dell'imposta di soggiorno, cura e turismo rimarrebbe sempre in vigore.

L'art. 12, secondo comma, sarebbe quindi superfluo, ma uno dei canoni fondamentali almenutici è quello di ritenere che quanto scritto dal legislatore deve avere significato. E la seconda questione che è quella posta dall'ufficio legale della Regione, avendo perso la Regione – dice l'avv. Conci – competenza in materia di imposta di soggiorno la legislazione rimarrà in vigore ma congelata e quindi c'è bisogno di una libertà della Provincia di legiferare in merito, si può rilevare che l'art. 12, secondo comma, dal momento che afferma la contestualità dell'entrata in vigore della legge di attuazione della Provincia con la soppressione della potestà legislativa della Regione, consente evidentemente che la Provincia provveda al relativo iter legislativo in proprio, non avendo questo una rilevanza giuridica esterna, tale quindi da confliggere con la potestà legislativa interinale della Regione.

Dunque questo significa in sintesi che fino a quando non c'è la legge provinciale vige la legge regionale e la potestà interinale della Regione. Ripeto il concetto, se le Province dovessero emanare una norma al riguardo tra 10 anni, questa imposta di soggiorno, secondo questa vostra interpretazione, resterebbe congelata e in vigore e immodificabile, il che è un'assurdo, la competenza è trasferita alla Provincia, la quale può emanare nuove imposte e tasse sul turismo, non più imposta di soggiorno, sul turismo, quindi di carattere generale. Nel frattempo, fino a che non interviene la legge provinciale, vige quella regionale e quella deve o meno essere abrogata o può essere abrogata con l'entrata in vigore della nuova imposta.

Siccome siamo in presenza di un'aberrazione giuridica, secondo il collega Taverna anche di una incostituzionalità per la presenza di una doppia imposizione che rende diversi i cittadini del paese, ma questo non mi pare un grande rilievo di carattere giuridico, noi dobbiamo intervenire per correggere questa stortura.

Se io assessore interpreto bene le sue parole, lei dice, per le due ragioni, quella giuridica e la seconda quella politica: "poiché le Province non si sono impegnate, anzi si rifiutano di integrare l'eventuale minor gettito dell'imposta di soggiorno, che corrisponde a circa 3 miliardi e 80 milioni per Trento e 9 miliardi e 385 milioni per Bolzano – anno 1987, non ho qui un dato più recente – sono accresciuti di un 20% almeno, siccome le Province non integrano e noi non possiamo abrogare la legge".

Se il collega Sbardella andasse a fare dialogo fuori da questa sede non sarebbe male, così potremmo ragionare tra di noi!

Se le Province non fanno una legge devono sostituire il gettito con un proprio intervento, non ci sono scusanti, o fanno la legge o vanno a integrare con propri fondi, altrimenti in queste condizioni tiriamo fino al 2000 e la Regione non può per questa ragione rinunciare. Io dico che la situazione va portata finalmente al dunque, cioè bisogna obbligare le Province a fare la propria legge, ecco qual è lo scopo di una legge regionale come questa, che intende da una parte rendere giustizia ai contribuenti e dall'altra promuovere un provvedimento che avrà altrimenti tempi lunghissimi, poiché emanare una nuova legge sull'imposta di soggiorno con gli effetti che potrebbe provocare, visto che c'è una resistenza da parte della DC e del SVP anche a dare attuazione al principio stabilito nel nuovo statuto di autonomia, della compartecipazione all'accertamento tributario, cosa dal punto di vista istituzionale dell'autonomia speciale e politico molto grave, la DC e la SVP si rifiutano di adempiere al dettato della legge promossa da loro, sottoscritta dalle Province e dalla Regione che dice: "Le Province partecipano all'accertamento tributario" e si rifiutano, provate a immaginare quale resistenza nell'applicare in proprio una nuova imposta.

Quindi la questione ha una valenza che va al di là del merito in senso stretto della questione imposta di soggiorno. Mi auguro quindi che in sede di votazioni si modifichino alcune posizioni.

Chiedo comunque, Presidente, che la votazione al passaggio alla discussione articolata venga fatta per appello nominale e mi riservo eventualmente una dichiarazione di voto dopo aver sentito i colleghi.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Rella. Ich möchte jetzt den Regionalrat bzw. die Abgeordneten fragen, ob der Antrag um namentliche Abstimmung von anderen Abgeordneten mitunterstützt wird. Es braucht dazu mindestens fünf Abgeordnete. Moment bitte, ich stelle nur einmal diese prozedurale Frage. Wer unterstützt den Antrag um namentliche Abstimmung. ...ganz gleich, Herr Abg. Benedikter, ich habe jetzt gerade eine andere Frage gestellt. Also der Antrag ist unterstützt worden. Wir werden dann namentlich abstimmen.

Zuerst aber hat der Abg. Benedikter das Wort zum Fortgang der Arbeiten.

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie Cons. Rella. Vorrei ora chiedere il Consiglio regionale, risp. i Consiglieri, se la richiesta di votazione per appello nominale viene sostenuta da altri Consiglieri. C'è bisogno di almeno 5 Consiglieri. Un attimo prego, intendo prima chiarire questa questione procedurale. Chi appoggia la richiesta per la votazione per appello nominale .. Cons. Benedikter, ho appena posto un'altra domanda. La richiesta è stata sostenuta, perciò procederemo alla votazione per appello nominale.

Prima però ha chiesto la parola il Cons. Benedikter sull'ordine dei lavori.
Prego Cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich gehe davon aus, daß diese Abstimmung zum Übergang zur Sachdebatte abgelehnt wird und ich möchte nur darauf hinweisen, da ist vom zuständigen Regionalassessor ein Gutachten verlesen worden und dann ein Gegengutachten – ebenso verlesen – vom Einbringer, vom Abg. Rella. Jetzt sind das eigentlich neue Umstände. Die hätten am Anfang verlesen oder verteilt werden können. Das sind neue Umstände, über die es schon gut wäre, wenn man seine Meinung hier äußern könnte und irgendwie auch darüber noch sozusagen eine Auseinandersetzung führen könnte. Diese Gutachten sind jetzt im letzten Augenblick vorgebracht worden, wo es keine Gelegenheit mehr gibt, dazu Stellung zu nehmen, jetzt wird einfach abgestimmt. Es sind keine Stimmabgabeerklärungen, obwohl diese Abstimmung jetzt auch das Ende sein könnte.

(Parto dal presupposto che il passaggio al dibattito articolato verrà respinto e vorrei solo far notare che l'Assessore regionale ha letto un parere e poi è stato letto un altro parere dal firmatario, dal Cons. Rella. Si tratta pertanto di fatti nuovi. Questi pareri avrebbero potuto essere letti all'inizio del dibattito oppure avrebbero potuto essere distribuiti. Si tratta di fatti nuovi e sarebbe stato giusto poter esprimere la propria opinione in merito dando vita ad un dibattito. Questi pareri sono stati invece presentati all'ultimo momento, quando non c'è più la possibilità di esprimere la propria posizione in merito, perchè ora si passa direttamente alla votazione. Non c'è la possibilità della dichiarazione di voto, anche se con questa votazione si potrebbe concludere il dibattito.)

PRÄSIDENT: Das kann ich natürlich jetzt – von Vermutungen abgesehen – nicht sagen. Ich muß allerdings feststellen, daß die Generaldebatte abgeschlossen ist und daß allein der Tatbestand, daß von einem Abgeordneten neue Unterlagen verteilt worden sind, nicht den weiteren Iter des Gesetzes behindern darf und kann. Ich komme deswegen zur Abstimmung und zwar wird der Übergang zur Sachdebatte abgestimmt. Ich fange mit der Nr. 16 an. Der Abg. Bolzonello ist der erste. Wer mit dem Übergang zur Sachdebatte einverstanden ist, möge bitte mit "Ja" stimmen, wer hingegen dagegen stimmt mit "Nein".

PRESIDENTE: A parte supposizioni non mi posso esprimere in merito. Posso solo constatare che il dibattito generale è chiuso e che il solo fatto che due Consiglieri abbiano presentato nuovi documenti non può ostacolare l'iter del disegno di legge. Passo pertanto alla votazione per il passaggio dal dibattito generale al dibattito articolato. Inizio con il numero 16. Il Cons. Bolzonello è il primo. Chi è favorevole al passaggio al dibattito articolato risponda per favore sì, chi è contrario risponda no.

MORELLI: Bolzonello (sì), Brugger (non presente), Casagrande (non presente), Chiodi-Winkler (sì), Craffonara (sì), Degaudenz (no), Duca (non presente), Durnwalder (non presente), von Egen

(*nein*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*no*), Franceschini (*non presente*), Franzelin-Werth (*nein*), Frasnelli (*nein*), Frick (*nein*), Giacomuzzi (*nein*), Giordani (*non presente*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*si*), Hosp (*nein*), Jori (*no*), Kaserer (*nein*), Klotz (*enthaltten*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*nein*), Leita (*no*), Leveghi (*si*), Lorenzini (*non presente*), Malossini (*non presente*), Marzari (*si*), Mayr (*nein*), Meraner (*nein*), Micheli (*non presente*), Montali (*si*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*no*), Oberhauser (*non presente*), Pahl (*nein*), Peterlini (*nein*), Rella (*si*), Ricci (*no*), Robol (*no*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*no*), Taverna (*si*), Tonelli (*non presente*), Tononi (*non presente*), Tretter (*astenuto*), Tribus (*non presente*), Valentin (*non presente*), Viola (*non presente*), Zendron (*astenuta*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*non presente*), Andreotti (*non presente*), Angeli (*non presente*), Bacca (*no*), Balzarini (*no*), Bauer (*non presente*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*enthaltten*), Benussi (*si*), Berger (*astenuta*), Betta (*si*), Boato (*astenuto*), Bolognini (*no*).

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)
(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	44
voti contrari	27
voti favorevoli	11
astenuti	6

Il Consiglio non approva.

Faccio presente al Consiglio che se dovesse mancare il numero legale il Presidente deve convocare il Consiglio giovedì 12 aprile, anziché il 19 aprile.

Passiamo al punto n. 10 dell'ordine del giorno: **Voto n. 17**, presentato dai consiglieri regionali Andreolli, Balzarini, von Egen, Bacca, Bauer, Giacomuzzi, Morandini e Romano, riguardante la nuova disciplina giuridica delle società cooperative di solidarietà sociale.

Prego l'assessore Bacca di dare lettura del Voto.

BACCA:

V O T O

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che la legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, contenente norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale, emanata in virtù della competenza primaria riservata alla Regione Trentino-Alto Adige dall'articolo 4, punto 9 "sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative" riconosce e promuove lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme sulla istituzione e il funzionamento di questo nuovo tipo di società cooperative anche per gli effetti della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 recante disposizioni per la vigilanza sulle cooperative.

Considerato che in sede parlamentare sono da tempo pendenti numerosi disegni di legge, sia di iniziativa del governo che di iniziativa parlamentare, che introducono la

categoria della società cooperativa di solidarietà sociale in quelle contemplate e disciplinate dall'ordinamento giuridico generale in materia di società cooperative.

Ritenuto che l'entrata in vigore di una normativa generale sul diritto societario delle cooperative in precedenza menzionate rappresenta una esigenza di collegamento e completamento della legge regionale n. 24 del 1988 sia per quanto riguarda la disciplina fiscale della materia, sottratta alla competenza regionale, sia per quanto riguarda aspetti specifici della disciplina del nuovo tipo di società cooperative rientranti nella materia del diritto privato anch'essa estranea alla competenza regionale.

Ritenuta la necessità di richiamare il Governo e il Parlamento affinché le iniziative legislative pendenti sia davanti alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica possano essere celermente esaminate ed approvate,

fa voti

affinché il Governo e il Parlamento procedano, nella rispettiva competenza, ad accelerare al massimo l'iter dei disegni di legge pendenti o in corso di presentazione riguardanti la nuova disciplina giuridica delle società cooperative di solidarietà sociale, anche al fine di rendere pienamente operante, per gli aspetti non rientranti nella competenza primaria della Regione Trentino-Alto Adige in materia di promozione e sviluppo della cooperazione, la legge regionale del Trentino-Alto Adige del 22 ottobre 1989, n. 24.

PRESIDENTE: Uno dei proponenti intende illustrare il Voto? Prego, assessore Bacca.

BACCA: Con questa proposta di Voto i componenti la Giunta regionale intendono richiamare il Governo e il Parlamento ad accelerare al massimo l'approvazione di disegni di legge pendenti riguardanti la cooperazione di solidarietà sociale.

Come ho letto prima, la Regione Trentino-Alto Adige ha già disciplinato la materia con la propria legge n. 24 del 1988, che reca norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale. Attualmente queste cooperative di solidarietà sociale in regione sono circa una cinquantina e precisamente 40 in provincia di Trento e 10 in provincia di Bolzano.

E' stato istituito attualmente dalla Giunta regionale un gruppo di lavoro che ha il compito di predisporre anche un regolamento attuativo della legge regionale 24 del 1988 e come prima dicevo in occasione della mozione precedente in materia di cooperazione, ha il compito di elaborare un testo di uno statuto tipo che potrà servire alle cooperative di solidarietà sociale, qualora volessero dotare per facilitarne l'omologazione.

Ricordo ulteriormente che il 15 dicembre 1989 la Regione ha promosso un convegno di solidarietà della cooperazione sociale, al fine di ottenere indicazioni anche dalle organizzazioni operanti sul territorio, circa i provvedimenti da emanare e c'è stato un confronto anche positivo con le realtà spesso sommerse della cooperazione di solidarietà sociale ed è stato offerto alle nostre cooperazioni l'apporto di relatori particolarmente competenti in questo settore.

Il convegno è anche servito altresì a portare all'attenzione delle due Province autonome e degli altri enti pubblici interessati a utilizzare la funzione delle cooperative di solidarietà. Mi riallaccio ulteriormente a quanto contenuto nella mozione presentata dal cons. Tonelli, che è stato questa mattina approvato.

Vogliamo ricordare come Giunta regionale che la cooperazione di solidarietà

sociale ha bisogno di incentivi che la Regione non può concedere, essendo la materia fiscale e tributaria riservata alla competenza dello Stato. A questo scopo risultano attualmente giacenti presso il Parlamento due disegni di legge, che oltre a disciplinare le cooperative di solidarietà sociale come analogamente a quanto ha fatto la Regione, con la legge n. 24 del 1988, questi disegni di legge giacenti in Parlamento introducono diversi tipi di agevolazione a favore di queste cooperative.

Una terza proposta di legge, primi firmatari gli on.li Salvi e Zaccagnini, era stata approvata in testo unificato dalla undicesima Commissione permanente della Camera dei Deputati di cui è relatore di maggioranza il nostro on. Luciano Azzolini. Questo disegno di legge unificato, oltre alla definizione e disciplina delle cooperative di solidarietà sociale, prevede vari tipi di interventi per espandere e rendere più incisiva l'attività delle cooperative stesse. Questo disegno di legge unificato prevede la facoltà per regioni, enti locali, USL, di stipulare convenzioni o contratti con le cooperative di solidarietà sociale, in deroga ai principi della vigente disciplina e inoltre prevede quelle agevolazioni fiscali di cui accennavo prima, particolarmente per quanto concerne l'IVA, l'IRPEF, le imposte catastali e ipotecarie.

Riteniamo che questa proposta di legge rappresenti un valido strumento per lo sviluppo delle cooperative di solidarietà sociale in regione e quindi si è presentato al Consiglio regionale il Voto, auspicando che esso sia approvato, affinché le proposte di legge unificate possano essere celermente approvate dal Parlamento nazionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di intervenire il cons. Kaserer.

KASERER: Kolleginnen und Kollegen! Wir haben uns heute bereits mit diesem Thema indirekt befaßt und zwar was die Anwendung des Regionalgesetzes betrifft, und ich habe in diesem Zusammenhang auch gesagt, daß es notwendig wäre, grundsätzlich auch Erleichterungen zu schaffen, nicht nur, was die Genossenschaften betrifft, sondern eben was auch die Einstellung von Behinderten in Betrieben betrifft. Nur der Staat kann auf dem Sektor der Sozialversicherung, Pensionsregelung und dergleichen mehr Erleichterungen für die Anstellung schaffen. Das gleiche gilt natürlich auch was die steuerrechtlichen Fragen betrifft. Ich glaube, nachdem verschiedene Initiativen im Parlament aufliegen, sei es seitens des Parlamentes sei es der Regierung, es sicher gut ist, wenn wir beantragen, daß das schneller vor sich geht. Wie weit solche Appelle, solche Begehren an das Parlament bzw. an die Regierung dann ihre Auswirkungen haben werden, werden wir sehen. Uns kann es nur recht sein, wenn es eine Beschleunigung bei der Verabschiedung solcher Maßnahmen gibt. Und deshalb werden wir diesem Antrag zustimmen, und ich glaube, daß es auch deshalb keiner langen Diskussion bedarf.

(Colleghe e colleghi! Indirettamente nella nostra seduta odierna abbiamo già discusso di questa problematica, cioè quando abbiamo parlato dell'applicazione delle leggi regionali. A tal riguardo ho già detto che è indispensabile prevedere agevolazioni non solo per l'assunzione di handicappati nelle cooperative, ma anche per l'assunzione di queste persone nelle aziende. Nell'ambito della previdenza sociale, della disciplina pensionistica ecc. è solo lo Stato che può introdurre delle agevolazioni per favorire l'assunzione di persone portatrici di handicap. Lo stesso discorso va fatto anche per la normativa fiscale. Nel Parlamento giacciono vari provvedimenti presentati su iniziativa del Governo e del Parlamento stesso e, a mio avviso, sollecitare la loro approvazione è senz'altro positivo. Gli effetti dei nostri appelli ossia dei Voti inoltrati al Parlamento o al Governo si vedranno in un secondo momento. Una sollecitazione dell'approvazione di questi provvedimenti è comunque anche nel nostro interesse. Quindi voteremo a favore di questo Voto, e penso che non sia necessaria una lunga discussione al riguardo.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Cons. Negherbon.

NEGHERBON: Presidente, anche perchè la discussione della precedente mozione, sulla quale si è incentrato un dibattito in quest'aula, a questo proposito credo che la mozione ed il Voto potevano essere unificati, quindi la discussione è già stata incentrata su questo tema e credo che, richiamandoci a quanto già detto in Consiglio, possiamo esprimere voto favorevole nei confronti di questo documento, un tema che riguarda la cooperazione e che all'unanimità c'è stata l'espressione favorevole di questo Consiglio.

Il proponente cons. Tonelli diceva nella sua replica che con l'intervento di Angeli, in rappresentanza della DC, si veniva a sfondare una porta aperta, io dico qui che la stessa mozione di sua iniziativa sfonda una porta aperta, perchè la presenza dei cattolici nella società trentina, proprio come modo di partecipare alla vita della società civile e alla vita pubblica è iniziata proprio nel settore della cooperazione, dell'associativismo e della solidarietà, perchè noi crediamo che su questi valori fondamentali, sui quali si deve basare la convivenza civile e umana, si possano esprimere quei valori intorno al recupero e alla valorizzazione della persona umana, partendo dai più deboli nel campo del sociale e nei confronti di quelle persone che rappresentano maggiori difficoltà, vuoi nel campo economico, sociale e anche personale.

Quindi credo che queste cooperative di solidarietà sociale rappresentano senz'altro quei punti che devono essere maggiormente favoriti ed avere la maggiore attenzione da parte nostra, proprio in un momento come questo, dove le nuove povertà emergono in maniera diversa rispetto al passato.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire? Nessuno. La parola all'assessore Bacca.

BACCA: Ringrazio gli intervenuti e prendiamo atto che c'è una maggioranza in Consiglio a favore di questo Voto, mi auguro che questo documento possa, nei limiti del possibile, accelerare le scelte del Parlamento a favore di questo tipo di cooperative, alle quali siamo particolarmente interessati. La precedente decisione sulla proposta del cons. Tonelli ne è la prova.

PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna. Pongo in votazione il Voto n. 17. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con un voto di astensione e tutti gli altri favorevoli il Consiglio approva.

Passiamo alla trattazione del punto n. 11 dell'ordine del giorno: **Voto n. 18,** presentato dai consiglieri regionali Frasnelli, Achmüller, Kuštatscher, Kaserer, Giacomuzzi, Brugger, Mayr, von Egen, Kofler, Peterlini e Pahl, concernente l'uso della lingua slovena da parte della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia.

Prego uno dei proponenti di dare lettura del Voto.

FRASNELLI: ...Einen Moment noch, Herr Präsident. Ich hätte nicht geglaubt, daß wir heute noch drankommen. So:

(... Solo un momento, signor Presidente. Non credevo che avremmo fatto in tempo a trattarlo quest'oggi. Ecco:)

BEGEHRENSANTRAG

- Festgestellt, daß die X. Übergangsbestimmung der italienischen Verfassung unter Hinweis auf die Errichtung der Autonomen Region Friaul-Julisch-Venetien den unverzüglichen Schutz der sprachlichen Minderheiten in dieser Region verfügte;
- angesichts dessen, daß der Art. 3 des Autonomiestatutes von Friaul-Julisch-Venetien das Problem grundsätzlich umgangen und die Frage des Gebrauchs der slowenischen Sprache im Verkehr mit den Behörden nicht einmal berührt hat, obwohl dies die Grundlage für den Schutz einer sprachlichen Minderheit darstellt,
- hervorgehoben, daß der vom Ministerrat am 17. November 1989 genehmigte Gesetzentwurf das Recht auf den Gebrauch der slowenischen Sprache nicht in dem Maße einräumt, wie dies aus der unverzüglichen rechtsetzenden Wirksamkeit des Art. 6 der Verfassung gegenüber den anerkannten sprachlichen Minderheiten (Urteil des Verfassungsgerichtshofes Nr. 28/982) hervorgeht und daß in dem Gesetzentwurf dieses Recht in weit geringerem Maße zum Tragen kommt, als dies vom Sonderstatut vom 5.10.1954, dessen Inhalt mit Art. 8 des Italienisch-Jugoslawischen Abkommens vom 10.11.1975 übernommen und mit Gesetz vom 14.3.1977, Nr. 73 ratifiziert und für vollstreckbar erklärt wurde, vorgesehen war;

Dies vorausgeschickt,

stellt

der Regionalrat von Trentino-Südtirol

gemäß Art. 35 des Autonomiestatutes

DEN BEGEHRENSANTRAG

auf daß das Parlament unverzüglich einen Gesetzentwurf zum Schutz der slowenischen Minderheit in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verfassung behandeln und genehmigen möge, und zwar mit besonderem Bezug auf den Gebrauch der slowenischen Sprache im Verkehr mit den Behörden im gesamten ursprünglichen Ansiedlungsgebiet der slowenischen Minderheit und im Verkehr mit den jeweils zuständigen Behörden der Autonomen Region Friaul-Julisch-Venetien im gesamten ursprünglichen Ansiedlungsgebiet der slowenischen Minderheit, sowie in Übereinstimmung mit den von Italien auf internationaler Ebene eingegangenen Verpflichtungen.

VOTO

Il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

- constatato che la X^a disposizione transitoria della Costituzione disponeva, nel rinviare all'istituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la tutela immediata delle minoranze linguistiche della regione;
- considerato che l'articolo 3 dello Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia ha sostanzialmente eluso il problema, non affrontando nemmeno la questione dell'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità che è fondamento della tutela di una minoranza

linguistica;

- rilevato che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 17 novembre 1989 prevede il diritto all'uso della lingua slovena inferiore a quello che scaturisce dalla immediata operatività normativa dell'articolo 6 della Costituzione nei confronti delle minoranze linguistiche riconosciute (sentenza Corte Costituzionale n. 28/1982) e ampiamente inferiore a quello previsto dallo Statuto speciale del 5 ottobre 1954 il cui contenuto è stato recepito dall'articolo 8 del Trattato italo-jugoslavo del 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo con la legge 14 marzo 1977, n. 73,

fa voto
ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto di autonomia

affinché il Parlamento nazionale proceda velocemente alla discussione e all'approvazione di una legge di tutela della minoranza slovena conforme al dettato costituzionale, in particolar modo per quanto riguarda l'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità su tutto il territorio di insediamento tradizionale della minoranza slovena e nei rapporti con le autorità comunque competenti nell'ambito della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il territorio di insediamento tradizionale della minoranza slovena, e agli impegni assunti dalla Repubblica italiana in sede internazionale.

PRESIDENTE: Uno dei proponenti intende illustrarlo? Prego, cons. Frasnelli.

FRASNELLI: Dies der Text des Begehrensantrages, und ich möchte ihn nun erläutern und auch die Zeit, die der Fraktion im wesentlichen zusteht, nutzen.

Sehr geehrter Herr Präsident, 1989 und 1990 sind Jahre historischer politischer Umwälzungen. Es sind Jahre neuer Hoffnungen auf Menschlichkeit und Demokratie, sind Jahre der Wiedergeburt des europäischen Selbstverständnisses und der Selbstbestimmung der Völker. Der demokratische Aufbruch in Osteuropa bedeutet im besonderen fürwahr neben der Wiedererlangung von Recht und Freiheit, auch die nationale Wiedergeburt vieler Völker, kleinerer Nationen und Volksgruppen. Er bedeutet das Aufstehen für Esten, Letten und Litauer, Weißrussen und Ukrainer in der UdSSR, Oberschlesier in Polen, für Ungarn, für die Tschechoslowakei, für die Slovenen in Jugoslawien, für Deutsche und Ungarn in Rumänien. Der zentralistische, kommunistische Nationalstaat in seiner bisherigen diktatorischen Struktur wird durch die innere Selbstbestimmung der Völker, aber auch der Volksgruppen und Minderheiten Tag für Tag und in immer tiefgreifenderer Weise umgebrochen. Wenn auch der erste Ruf, jener nach Freiheit und Demokratie, ganz allgemein ist, geht der zweite Ruf sicher nach Aufwertung und neuer Selbstfindung auch der kleinen Völker, Ethnien und Minderheiten. Damit stehen wir mitten im großen europäischen Prozeß der Einigung in Vielfalt. Dieser Einigungsprozeß führt auch über die EG hinaus zur Überwindung der nationalstaatlichen Konzeption an sich, bei zunehmender gleichzeitiger Betonung des regionalen Raumes mit seinem Eigenleben vor allem in den Bereichen Sprache und Kultur. In diesem Sinne ist der Prozeß der europäischen Einigung für die regionale Idee, aber natürlich vor allem für die kleineren Völker und Ethnien, ja für jede Minderheit, ein Prozeß der Hoffnung.

Es besteht allerdings für uns Volksgruppen ein Risiko. Die Bemühungen um ein vereintes Europa dürfen von uns nicht passiv verfolgt werden. Der Prozeß muß gerade von den Minderheiten, von den kleineren Volksgruppen und Ethnien aktiv mitgestaltet werden. Dies setzt in Zukunft für die Zusammenarbeit der europäischen Volksgruppen und Minderheiten ein

hohes Maß an Solidarität zueinander, eine verstärkte Kooperation voraus. Die Solidarität der Südtiroler setzt daher angesichts der Tatsache, daß es uns gelungen ist, ein relativ hohes Niveau an Autonomie zu erreichen, voraus, daß wir nicht nur selbstsüchtig diese Autonomie voranbringen, sondern sie in den Dienst der europäischen Kooperation der Minderheiten stellen. Also noch einmal: unsere Solidarität ist gefordert, nicht nur nach außen – auch da hätte unsere Partei in der Vergangenheit sehr viel mehr tun können –, sondern auch nach innen. Dies wollen wir heute in besonderer Weise tun, und zwar durch eine Initiative, die wir als SVP-Fraktion im Zusammenhang mit dem Schutz der slowenischen Mitbürger in der Region Friaul-Julisch-Venetien ergreifen.

Seit dem 6.–7. Jahrhundert siedeln im Bereich der heutigen Region Friaul-Julisch-Venetien, in Ungarn, Österreich und Jugoslawien die Slowenen. Wir wissen, daß sie im Verlaufe der darauffolgenden Jahrhunderte sehr wechselhafte Lebensbedingungen, politische Bedingungen, vorgefunden haben, wie natürlich andere Völker und Volksgruppen auch, und daß auch die Slowenen insgesamt zu jenen Völkern gehören, die im Zuge des Zusammenbruchs der österreichisch-ungarischen Monarchie und der entsprechenden "Friedensverträge" – "Friedensverträge" auch aus unserer Sicht unter Anführungszeichen – nach 1918 zu leiden hatten. Ein Teil des slowenischen Volkes lebt nunmehr seit jener Zeit vor allen Dingen in der Provinz Udine, in der Provinz Görz und in der Provinz Triest. Es gibt insgesamt 34 Gemeinden in diesen drei Provinzen der Region Friaul-Julisch-Venetien, in denen Slowenen siedeln.

Wenn wir nun den Bogen herauf schließen, in das Nachkriegsitalien, in das demokratische Italien nach dem zweiten Weltkrieg, so kennen wir genau die verfassungsrechtlichen Bestimmungen, die auf jene Zeit zurückgehen. Zum einen natürlich den Artikel 6, der zum Ausdruck bringt, daß die Republik mit eigenen Normen die Sprachminderheiten schützt. Des weiteren gibt es aus jener Zeit den Punkt 10. der Übergangsbestimmungen, wonach – und ich zitiere jetzt wörtlich: "Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 della Costituzione". Das heißt: Wiewohl man in diesen Übergangsbestimmungen der Verfassung darauf verweist, daß die Region Friaul-Julisch-Venetien letztlich erst später errichtet worden ist, hatte man ohne Verzug auf die Notwendigkeit hingewiesen und dies in diese Übergangsbestimmung aufgenommen, daß auf jeden Fall der Schutz der Sprachminderheiten in Übereinstimmung mit dem Artikel 6 der Verfassung gewährleistet werden sollte.

Als weiteres wichtiges Dokument im Zusammenhang mit dem Schutz oder Nicht-Schutz der slowenischen Minderheit im italienischen Staate ist dann auf das Einvernehmensmemorandum aus dem Jahre 1954 zu verweisen, das am 5. Oktober 1954 in London zwischen den Regierungen Italiens, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und Jugoslawiens hinsichtlich des sogenannten "Territorio libero di Trieste" abgefaßt worden ist. In diesem Memorandum, an das als Annex das Sonderstatut für die Region Friaul-Julisch-Venetien beigefügt worden war, sind auch wesentliche Bestimmungen über den Schutz der Minderheit aufgeführt. So etwa der Artikel 2 im beigefügten Statut – ich zitiere: "Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti di trattamento con gli altri abitanti delle due zone". Und diese Gleichheit in der Behandlung wird dann auch in Richtung Sprache näher spezifiziert. Es ist insbesondere der Artikel 5 dieses Annexes, der zum Ausdruck bringt: "Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con

le Autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte della Autorità; nelle risposte verbali direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali. Nella zona sotto l'amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici ed i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell'Autorità amministratrice. In quei distretti elettorali del comune di Trieste e negli altri comuni nei quali gli appartenenti al detto gruppo etnico costituiscono un elemento rilevante della popolazione... usw.". Das heißt also, in diesem Annex zum Londoner Memorandum, der den Titel "Statuto speciale" trägt, sind sehr wohl einige und auch fundamentale Schutzmaßnahmen für die ethnischen Minderheiten, also für die slowenische Minderheit, zum Ausdruck gebracht und niedergelegt worden.

Auch das Abkommen von Osimo vom 10. November 1975, das von Rumor für die italienische Seite und von Minic für die Regierung der Bundesrepublik, also der föderativen sozialistischen Republik Jugoslawien, unterzeichnet worden ist, enthält die Aussage, daß die Bestimmungen des Memorandums von London und der verschiedenen Annexe zum Memorandum zum Schutz der slowenischen Minderheit vom Inhalt her voll übernommen worden sind und daher auch auf der Grundlage des Abkommens von Osimo Gültigkeit haben müssen.

Dies wäre nun zum einen die verfassungsrechtliche und auch völkerrechtlich relevante Position gewesen. Schaut man sich aber die Rechtsentwicklung nach innen an, so ist zum Ausdruck zu bringen, daß mit Beginn der Errichtung der slowenischen Schule und des Unterrichtes in slowenischer Sprache, was bereits am 16. September 1947 zu funktionieren begonnen hatte, auch aufgrund von Genehmigung durch die alliierten Behörden, diese Schule kaum mit ausreichenden gesetzlichen Regelungen untermauert worden ist. Auch noch im Jahre 1963, dem Zeitpunkt, an dem die autonome Region Friaul-Julisch-Venetien errichtet werden sollte, hat man daran gedacht und ist man daran gegangen, geeignete gesetzliche Bestimmungen und echte Schutzmaßnahmen zum Schutz der slowenischen Minderheit in Friaul-Julisch-Venetien zu ergreifen und zu verabschieden. Nur in einem sehr, sehr allgemein gehaltenen Artikel 3 des neuen Autonomiestatutes gibt es Aussagen, aber sehr allgemeiner Art, über das Recht des Gebrauches der Minderheitensprache, und zwar lautet dieser Artikel 3, der im Verfassungsgesetz vom 31. Jänner 1963, Nr. 1 enthalten ist, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger vom 1. Februar dieses Jahres, Nr. 29 – das ist das Spezialstatut der Region, der neugeschaffenen Region Friaul-Julisch-Venetien – folgendermaßen: "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali." Und dazu ist nun zu sagen, daß ähnlich wie die Dinge sich auch hier auf der Grundlage des ersten Autonomiestatutes in dieser Region abgespielt haben, daß zum einen seitens des Staates kaum Durchführungsbestimmungen zu den Bestimmungen des Autonomiestatutes erlassen worden sind, und zum zweiten die Region selbst dann die vom Autonomiestatut vorgesehenen Delegierungen an die beiden Länder nicht vorgenommen hat, so hat es auch zur Durchführung des Autonomiestatutes, des Sonderstatutes der Region Friaul-Julisch-Venetien, kaum Durchführungsbestimmungen gegeben, und es ist allein auf den internationalen Druck zurückzuführen, daß ein Gesetz formuliert und auch verabschiedet worden ist, das eine bestimmte Anerkennung jenen Schulen zuspricht, die bereits auf dem Territorium der Provinz Triest und der Provinz Görz existiert haben, aber nicht jenen in der Provinz Udine. Nichts ist

also im Bereich der Provinz Udine geschehen, wiewohl, was diese Provinz anlangt, in 20 Gemeinden die slowenische Minderheit lebt und dort vertreten ist... (Unterbrechung) ...Kollege Montali, für einen Demokraten ist die Präsenz auch nur eines einzigen Minderheitenvertreters von Bedeutung. Wir wollen uns hier auf keine Zahlenspiele einlassen. Ich kann Ihnen sagen, daß die SVP-Fraktion in diesem Zusammenhang in Analogie zu diesem Begehrensantrag einen neuerdings einzubringenden Begehrensantrag zum Schutz...

(Questo il testo del Voto, che ora vorrei illustrare avvalendomi a tale scopo anche del tempo a disposizione del gruppo consiliare.

Egregio signor Presidente, il 1989 e il 1990 sono anni di storici rivolgimenti politici. Sono anni di nuove speranze nell'umanità e nella democrazia, sono anni di rinascita per l'autocoscienza europea e per l'autodeterminazione dei popoli. Il risveglio democratico nell'Europa orientale significa non solo la riconquista del diritto e della libertà, ma anche la rinascita di tanti popoli, di tante nazioni e gruppi etnici minori. Significa il risveglio per Estoni, Lettoni e Lituani, Bielorussi ed Ucraini in Unione Sovietica, per le genti dell'Alta Slesia in Polonia, per l'Ungheria, per la Cecoslovacchia, per gli Sloveni in Jugoslavia, per Tedeschi ed Ungheresi in Romania. Lo Stato comunista con la sua struttura centralistica e dittatoriale viene scosso alle radici, giorno per giorno e in maniera sempre più profonda, dall'autodeterminazione dei popoli, ma anche dei gruppi etnici e delle minoranze. Se il primo richiamo, il richiamo alla libertà e alla democrazia, è un appello generale che coinvolge tutti, il secondo richiamo chiede una nuova valorizzazione e coscientizzazione anche delle piccole etnie e delle minoranze. Ci ritroviamo, con questo, al centro del grande processo europeo di unificazione nella diversità. E' un processo di unificazione che oltrepassa i limiti della Comunità europea per superare la stessa concezione di stato nazionale, sottolineando invece sempre più la dimensione regionale con le sue peculiarità linguistiche e culturali. In questo senso il processo di unificazione europea è per l'idea regionale, ma soprattutto per i popoli e le etnie minori, per ogni minoranza, un processo di speranza.

Tutto questo nasconde però un rischio per noi gruppi etnici. Non possiamo limitarci a guardare in maniera passiva gli sforzi che altri compiono per costruire un'Europa unita: a tale processo le minoranze, i piccoli gruppi etnici devono anzi prender parte in maniera particolarmente attiva. Ma per far questo occorre per il futuro grande solidarietà e senso di cooperazione tra le minoranze e i gruppi etnici d'Europa. Pertanto, dal momento che a noi Sudtirolesi è riuscito di raggiungere un livello di autonomia relativamente elevato, è indispensabile che non ci limitiamo a portare avanti la "nostra" autonomia chiudendoci egoisticamente in noi stessi, ma che poniamo questa nostra autonomia al servizio della cooperazione europea tra le minoranze. Quindi, per ripetere: è richiesta la nostra solidarietà, non solo verso l'esterno — anche a questo proposito il nostro partito avrebbe potuto fare molto di più in passato — ma anche verso l'interno. E' quanto in particolare vogliamo fare oggi tramite questa iniziativa che il nostro gruppo ha inteso promuovere in favore della tutela dei nostri concittadini sloveni del Friuli-Venezia Giulia.

Dal VI-VII secolo d.C. gli Sloveni sono stanziati nel territorio dell'attuale regione Friuli-Venezia Giulia, in Ungheria, Austria e Jugoslavia. Sappiamo che nel corso dei secoli essi hanno incontrato via via condizioni di vita e situazioni politiche le più diverse, come naturalmente altri popoli e gruppi etnici, e che anch'essi, nel complesso, rientrano tra quei popoli che dopo il 1918, con il crollo dell'impero austro-ungarico e i successivi "trattati di pace" — dico "trattati di pace" tra virgolette anche dal nostro punto di vista — ebbero a soffrire conseguenze infelici. Una parte del popolo sloveno vive da allora nelle province di Udine, Gorizia e Trieste. In queste tre province della regione Friuli-Venezia Giulia sono in tutto 34 i comuni che registrano la presenza di stanziamenti sloveni.

Chiudiamo ora il cerchio e veniamo all'Italia del dopoguerra, all'Italia

democratica del secondo dopoguerra. Conosciamo bene le norme costituzionali che si rifanno a quel periodo. L'articolo 6, innanzitutto, il quale afferma che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Allo stesso periodo risale il punto X delle disposizioni transitorie, in base al quale — cito testualmente — "Alla Regione del Friuli—Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 della Costituzione". Il che significa che per quanto la disposizione transitoria della Costituzione segnalasse che la Regione Friuli—Venezia Giulia sarebbe stata istituita solo in un secondo tempo, purtuttavia si era sottolineata tempestivamente la necessità di garantire in ogni caso la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 della Costituzione.

Altro importante documento legato alla tutela o non—tutela della minoranza slovena in Italia è il memorandum d'intesa stipulato a Londra il 5 ottobre 1954 tra i Governi italiano, britannico, americano e jugoslavo relativamente al cosiddetto "Territorio libero di Trieste". Nel Memorandum, che recava allegato lo Statuto speciale per la Regione Friuli—Venezia Giulia, sono riportate disposizioni fondamentali sulla tutela della minoranza, ad esempio l'articolo 2 dello Statuto allegato — cito: "Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia godranno della parità di diritti di trattamento con gli altri abitanti delle due zone". Tale parità di trattamento viene poi ulteriormente specificata anche in ordine alla lingua. E' in particolare l'articolo 5 dell'allegato che recita: "Gli appartenenti al gruppo etnico jugoslavo nella zona amministrata dall'Italia e gli appartenenti al gruppo etnico italiano nella zona amministrata dalla Jugoslavia saranno liberi di usare la loro lingua nei loro rapporti personali ed ufficiali con le Autorità amministrative e giudiziarie delle due zone. Essi avranno il diritto di ricevere risposta nella loro stessa lingua da parte della Autorità; nelle risposte verbali direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza almeno una traduzione delle risposte dovrà essere fornita dalle Autorità. Gli atti pubblici concernenti gli appartenenti ai due gruppi etnici, comprese le sentenze dei Tribunali, saranno accompagnati da una traduzione nella rispettiva lingua. Lo stesso principio si applicherà agli avvisi ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed alle pubblicazioni ufficiali. Nella zona sotto l'amministrazione italiana le iscrizioni sugli enti pubblici ed i nomi delle località e delle strade saranno nella lingua del gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella lingua dell'Autorità amministratrice. In quei distretti elettorali del comune di Trieste e negli altri comuni nei quali gli appartenenti al detto gruppo etnico costituiscono un elemento rilevante della popolazione..." ecc. Questo allegato al Memorandum di Londra, allegato che reca il titolo "Statuto speciale", riporta e stabilisce dunque alcune fondamentali misure di tutela delle minoranze etniche, cioè della minoranza slovena.

Anche il Trattato di Osimo siglato il 10 novembre 1975 da Rumor in rappresentanza della Repubblica italiana e Minic in rappresentanza del governo della Repubblica federale socialista di Jugoslavia stabilisce espressamente il pieno recepimento delle disposizioni contenute nel Memorandum di Londra e nei suoi diversi allegati a tutela della minoranza slovena, disposizioni che, pertanto, restano valide anche sulla base del citato Trattato di Osimo.

Questa è la situazione tracciata dalle norme del diritto costituzionale ed internazionale. Se però consideriamo l'evoluzione giuridica interna dobbiamo osservare che la scuola in lingua slovena — tanto per iniziare con un esempio — che aveva iniziato a funzionare fin dal 16 settembre 1947, anche grazie all'autorizzazione delle Autorità alleate, non è poi stata sostenuta negli anni successivi con una disciplina legislativa adeguata. Anche nel 1963, anno in cui è stata istituita la Regione Friuli—Venezia Giulia, si è tentato di adottare e far passare norme legislative adeguate e misure autenticamente efficaci a tutela della minoranza slovena in Friuli—Venezia Giulia. Ma solo all'articolo 3 del nuovo Statuto di autonomia troviamo affermazioni,

peraltro estremamente generiche, circa il diritto all'uso della lingua minoritaria. Tale articolo 3, contenuto nella legge costituzionale 31 dicembre 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio dello stesso anno – si tratta dello Statuto speciale della nuova Regione Friuli–Venezia Giulia – recita: "Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali." Va detto che analogamente a quanto è accaduto nella nostra regione in base al primo Statuto di autonomia – il fatto cioè che lo Stato non abbia emanato pressoché alcuna norma di attuazione allo Statuto e che la Regione, a sua volta, non abbia provveduto a delegare alle due Province parte dei suoi poteri come previsto nel testo statutario – così anche per l'attuazione dello Statuto della Regione Friuli–Venezia Giulia è quasi completamente mancata qualsiasi norma di attuazione, e fu solo grazie alla pressione internazionale se venne redatta ed approvata una legge che riconosceva le scuole già esistenti sul territorio della province di Trieste e di Gorizia, ma non su quello della provincia di Udine. Nulla di fatto, dunque, per quanto riguarda il territorio della provincia di Udine, benché in 20 dei suoi comuni viva e sia rappresentata la minoranza slovena... (interruzione) ...Collega Montali, agli occhi di un democratico la presenza anche di un solo rappresentante della minoranza è importante quanto basta! Ma non vogliamo addentrarci ora in giochi di numeri. Posso solo dirLe che a tale proposito il gruppo SVP, in analogia al Voto che stiamo discutendo, ha intenzione di presentare un altro Voto sulla tutela...)

(Unterbrechung – interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Frasnelli, mi dispiace interromperla, le comunico che metà del tempo lei l'ha già consumato.

FRASNELLI: Wenn ich die verschiedenen Dinge, die zur Verfügung stehen: Erläuterung und Fraktion, zusammenfüge, richtig, Herr Präsident, oder habe ich die Zeit nur für einen Aspekt jetzt verbraucht? Ich warte nur auf die Antwort, damit ich mich darauf einstellen kann.

(...Intende dire: sommando il tempo che ho a disposizione per l'illustrazione e quello a disposizione del gruppo, signor Presidente, oppure ho consumato solamente il tempo previsto per una di queste due cose? Attendo la Sua risposta, così da potermi regolare.)

PRESIDENTE: Devo essere un po' più preciso. Lei può parlare 30 minuti. Lei ha consumato i 15 minuti concordati nella Conferenza dei Capigruppo, volevo soltanto farglielo presente, ma lei ha la possibilità di parlare ancora per 15 minuti, il Regolamento prevede questo.

FRASNELLI: Das heißt, Herr Präsident, weil ich mich an die Zeiten halten will, daß für das Erklären 30 Minuten zur Verfügung stünden und da habe ich jetzt 15 verbraucht und somit ist diese Zeit zu Ende. Somit verbrauche ich noch 10 Minuten, die der Fraktion zur Verfügung stehen. Wenn dies gestattet ist, dann werde ich mich selbstverständlich auch an diese 10 Minuten halten. Danke, dann ist das abgeklärt.

Es gab in jener Zeit, nämlich am 18. Oktober 1962, auch eine sehr zynisch gehaltene Erklärung des damaligen Ministers Medici, der die Position der Regierung zum Ausdruck bringt. Auch dies möchte ich hier zur Verlesung bringen, es ist sehr kurz, weil es die mangelnde Sensibilität, die vor allen Dingen in jener Zeit die Zentralregierung charakterisiert hat, erklärt: "Il Governo desidera, infine, precisare che la norma dell'articolo 3 dello Statuto non può interessare la provincia di Udine, poichè nel suo territorio non esistono minoranze di lingua slovena, ma soltanto gruppi di popolazioni di lingua italiana che usano, nelle relazioni

familiari, un dialetto sloveno." Eine erstaunliche Position und natürlich aus der Sicht einer Minderheit inakzeptabel. Gott sei Dank hat sich die Einstellung der italienischen Regierung den Minderheiten gegenüber im Vergleich zu jener Zeit doch wohl heute geändert, aber ich glaube bei der Begründung eines derartigen Beschlußantrages sind diese Dinge klar zum Ausdruck zu bringen. Die italienische Regierung hat dann des weiteren zum Ausdruck gebracht – und dies für sehr lange Zeit –, daß der rechtliche Charakter des Memorandums selbst bzw. der rechtliche Charakter des Annexes nicht vom italienischen Parlament ratifiziert werden mußten und daß es auch nicht rechtlich notwendig war, zur Durchführung, zur Umsetzung der Inhalte, sei es des Memorandums wie des Annexes, Durchführungsbestimmungen zu erarbeiten. In diesem Sinne gibt es auch ein zusätzliches Protokoll der IV. Session, "Quarta Sessione ordinaria del Comitato misto Italo-Jugoslavo previsto dall'articolo 8 dello Statuto speciale...", abgehalten damals in Belgrad, wo nachhaltig für die italienische Seite Dr. Vitaliano Confalonieri, der der Verhandlungsführer war, zum Ausdruck gebracht hat, daß es nicht notwendig ist, daß die Inhalte des Memorandums usw. "...trovino espressione alcuna nella legislazione italiana." Tatsache ist, daß es in diesem Sinne, im Sinne dieser Interpretation erhebliche Aufregung gegeben hat, daß dann auf neuerlichen internationalen Druck es dann schon zu einer ersten Durchführungsbestimmung gekommen ist, und zwar für den ersten Absatz des Artikels 5 des Sonderstatutes. Untermauert ist dann diese erste Durchführungsbestimmung im Jahr 1970 mit einer zweiten worden. Aber die Durchführung dieser Inhalte ist nicht – so wie es bei uns hier jetzt Praxis ist und wie es vom Verfassungsgesetz für unsere Autonomie vorgesehen ist – von Durchführungsbestimmungen von einer bestimmten rechtlichen Bedeutung abhängig, sondern erfolgt mittels einfacher Rundschreiben, die damals seitens des zuständigen Regierungskommissärs verschickt worden sind: "Misure a qualunque titolo adottate che possono ritenersi applicative dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa." So hat der Regierungskommissär für die Region Friaul-Julisch-Venetien diese Rundschreiben definiert und hat z.B. als durchführendes Moment das Rundschreiben Nr. 97 aus dem Jahre 1959 herausgegeben: "...contenente istruzioni ai Capi degli Uffici pubblici della provincia al fine di assicurare l'intervento dell'interprete nei rapporti verbali e l'accettazione delle istanze scritte in lingua slovena nonchè la risposta con la traduzione nella stessa lingua". Daraus ist aber konkret nichts geworden und wenn man mit Vertretern der slowenischen Minderheiten spricht, dann bestätigen sie zu ihrem Leidwesen, daß natürlich die rechtliche Position völlig unhaltbar und unzureichend ist und daß auch aus diesem sehr geringen, rechtlichen kann man gar nicht sagen, also aus diesem Rundschreiben letztlich sich auch keine ordentliche systematische Schutzpolitik für die slowenische Minderheit herausentwickeln konnte.

Dies ging nun herauf bis in die letzten Jahre, in denen die Regierung auch aufgrund veränderter Einstellungen einen Gesetzentwurf zur Verabschiedung gebracht hat, der dem Parlament vorliegt. Insbesondere war es der Regionenminister Maccanico, der federführend bei der Erarbeitung dieses Gesetzesentwurfes tätig war. Die slowenische Minderheit und deren legitimierte Vertretungen haben nun diesen Gesetzentwurf im Detail durchdiskutiert und waren nun der Meinung, um Hilfe anrufen zu müssen, weil er in wesentlichen Punkten den Grundsatzpositionen der slowenischen Minderheit nicht entspricht. Und ich darf in den letzten 2–3 Minuten die Position der "Slovenska Skupnost" ohne eigenmächtige Interpretation in Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf Maccanico zur Verlesung bringen, um dann festzustellen, daß im Sinne der neuen Solidarität, die sich in Europa entwickeln soll, diese neue Solidarität vor allen Dingen vor der eigenen Haustür gewissermaßen zu beginnen hat, und dann möchte ich abschließen mit dem Appell an die verschiedenen politischen Fraktionen, dem Ansuchen, den Bitten der slowenischen Minderheit im italienischen Staate zuzustimmen und den Begehrensantrag zu genehmigen. Er ist zusammen mit den Vertretern der slowenischen

Minderheit formuliert worden: "A parere dell'Unione Slovena – Slovenska Skupnost – i punti più negativi del disegno di legge "Maccanico" sono i seguenti:

Non è accettabile il fatto che il disegno di legge limiti i diritti individuali degli appartenenti alla minoranza, in primo luogo il diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità, in base al luogo di residenza degli appartenenti alla minoranza. I diritti individuali devono valere per tutti gli appartenenti alla minoranza slovena. Per quanto riguarda il godimento dei diritti collettivi è comprensibile l'esigenza di un elenco di località, ma l'elenco predisposto dal Ministro Maccanico dev'essere radicalmente ampliato, poichè esclude i centri città e località con presenza slovena evidente, come pure specificato, se si tratta solamente di parti di alcuni comuni. Addirittura offensiva è la distinzione tra gli Sloveni delle province di Trieste e di Gorizia e gli Sloveni della provincia di Udine che si esprime nella negazione della denominazione etnica e poi in un livello differenziato di tutela per gli Sloveni della provincia di Udine, per i quali è accettabile una gradualità nell'applicazione delle norme di tutela, ma la legge deve comunque garantire alle popolazioni interessate di passare, a tempo debito ed a propria richiesta, ad un livello di tutela pari a quello goduto nelle province di Trieste e di Gorizia. Non è accettabile che i contenuti del disegno di legge facciano scendere il livello di tutela già goduto e che vengano a violare l'articolo 8 del Trattato italo-jugoslavo di Osimo che prevede il mantenimento delle misure interne già adottate e l'assicurazione del livello di protezione già previsto dallo Statuto speciale annesso al Memorandum di Londra. Gli articoli proposti che riguardano le istituzioni scolastiche sono carenti e contraddittori e non prevedono alcuna forma di autonomia. Mancano del tutto degli articoli a tutela degli interessi socio-economici della minoranza e del territorio a garanzia dell'intera popolazione dell'area di confine. Va approfondita infine la problematica delle istituzioni culturali e dei contributi statali per le attività culturali della minoranza slovena."

Das sind wesentliche Begründungen, warum die slowenische Minderheit im italienischen Staate an die deutsche und ladinische Minderheit im italienischen Staate herangetreten ist, mit der Bitte, sie solidarisch zu unterstützen. Wir nehmen dieses Ersuchen im Sinne dieser neuen Ausrichtung für mehr Solidarität ernst und haben daher zusammen mit ihnen den Begehrensantrag eingebracht und ersuchen dieses hohe Haus und die politischen Fraktionen um ein möglichst einstimmiges Votum für die slowenische Minderheit. Danke, Herr Präsident!

(Ciò significa, signor Presidente, poichè voglio rispettare i tempi, che per l'illustrazione sono previsti 30 minuti, io ne ho consumati 15 e pertanto questo tempo è esaurito. Vorrei consumare ora i 10 minuti a disposizione del gruppo. Se mi è consentito farlo, parlerò ovviamente per i 10 minuti previsti e non oltre. Grazie, la cosa è chiarita.

A quello stesso periodo, esattamente al 18 ottobre 1962, risale anche una dichiarazione molto cinica del ministro Medici che esprime la posizione del Governo in merito alla questione. Vorrei leggerVi anche questa dichiarazione – è molto breve – perchè illustra la scarsa sensibilità che caratterizzava soprattutto in quel periodo il Governo centrale: "Il Governo desidera, infine, precisare che la norma dell'articolo 3 dello Statuto non può interessare la provincia di Udine, poichè nel suo territorio non esistono minoranze di lingua slovena, ma soltanto gruppi di popolazioni di lingua italiana che usano, nelle relazioni familiari, un dialetto sloveno." Una posizione singolare e naturalmente, dal punto di vista di una minoranza, inaccettabile. Grazie al Cielo l'atteggiamento del Governo italiano nei confronti delle minoranze oggi è mutato rispetto a quei tempi, ma io credo che nel motivare il Voto che stiamo trattando occorra dire con chiarezza anche queste cose. Il Governo italiano ha inoltre sostenuto per parecchio tempo che il carattere giuridico del Memorandum così come quello del suo allegato non necessitavano di ratifica da parte del Parlamento italiano e che dal

punto di vista giuridico non si rendeva necessaria la stesura di norme particolari per attuare e rendere operativi i contenuti del Memorandum e dell'allegato. Esiste, a tale proposito, il verbale aggiuntivo della IV Sessione ordinaria del Comitato misto Italo-jugoslavo previsto dall'articolo 8 dello Statuto speciale, tenutasi per l'occasione a Belgrado, in cui il dott. Vitaliano Confalonieri, Capo della delegazione italiana, afferma che non è necessario che i contenuti del Memorandum "...trovino espressione alcuna nella legislazione italiana." Fatto sta che tale interpretazione suscitò reazioni piuttosto vivaci e che in seguito a rinnovate pressioni internazionali venne finalmente emanata una prima norma di attuazione, relativamente al primo comma dell'articolo 5 dello Statuto speciale, poi consolidata nel 1970 da una seconda. Ma l'attuazione dei contenuti anzidetti non dipende — com'è invece prassi e dettato costituzionale per la nostra autonomia — da norme di attuazione di precisa rilevanza politica, bensì da semplici circolari spedite a cura del Commissario del Governo competente. "Misure a qualunque titolo adottate che possono ritenersi applicative dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa": così il Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia ha definito tali circolari, emettendo ad esempio la circolare n. 97/1959 "...contenente istruzioni ai Capi degli Uffici pubblici della provincia al fine di assicurare l'intervento dell'interprete nei rapporti verbali e l'accettazione delle istanze scritte in lingua slovena nonchè la risposta con la traduzione nella stessa lingua". In concreto, però, non se ne è fatto niente, e se parliamo con rappresentanti della minoranza slovena essi ci confermeranno, purtroppo, che la situazione giuridica è assolutamente inadeguata e insostenibile, e che anche questa circolare di importanza esigua — non si può nemmeno dire che essa abbia qualche rilevanza sul piano giuridico — non è riuscita a dare vita ad una politica regolare e sistematica di tutela della minoranza slovena.

E arriviamo così a questi ultimi anni, in cui il Governo, anche grazie a mutate posizioni, ha elaborato sotto la guida del Ministro per le Regioni Maccanico un disegno di legge ora sottoposto all'esame del Parlamento. La minoranza slovena e i suoi legittimi rappresentanti hanno esaminato e discusso dettagliatamente il disegno di legge e hanno ritenuto di chiedere aiuto esterno, dal momento che esso non coincide, in punti ritenuti essenziali, con le posizioni di fondo della minoranza slovena. Approfitterò di questi ultimi 2-3 minuti per leggerVi, senza aggiungere del mio, le dichiarazioni della "Slovenska Skupnost" in merito al disegno di legge Maccanico, per dimostrare che questa nuova solidarietà che dovrà svilupparsi in Europa dovrà esprimersi innanzitutto "davanti alla porta di casa", per così dire, cioè con i propri vicini, e concluderò infine facendo appello ai diversi gruppi politici affinché sostengano le rivendicazioni della minoranza slovena in Italia e diano la propria adesione a questo Voto, formulato congiuntamente ai suoi rappresentanti.

"A parere dell'Unione Slovena — Slovenska Skupnost — i punti più negativi del disegno di legge "Maccanico" sono i seguenti: Non è accettabile il fatto che il disegno di legge limiti i diritti individuali degli appartenenti alla minoranza, in primo luogo il diritto all'uso della lingua materna nei rapporti con le autorità, in base al luogo di residenza degli appartenenti alla minoranza. I diritti individuali devono valere per tutti gli appartenenti alla minoranza slovena. Per quanto riguarda il godimento dei diritti collettivi è comprensibile l'esigenza di un elenco di località, ma l'elenco predisposto dal Ministro Maccanico dev'essere radicalmente ampliato, poichè esclude i centri città e località con presenza slovena evidente, come pure specificato, se si tratta solamente di parti di alcuni comuni. Addirittura offensiva è la distinzione tra gli Sloveni delle province di Trieste e di Gorizia e gli Sloveni della provincia di Udine che si esprime nella negazione della denominazione etnica e poi in un livello differenziato di tutela per gli Sloveni della provincia di Udine, per i quali è accettabile una gradualità nell'applicazione delle norme di tutela, ma la legge deve comunque garantire alle popolazioni interessate di passare, a tempo debito ed a propria richiesta, ad un livello di tutela pari a quello goduto nelle province di Trieste e di Gorizia. Non è accettabile che i contenuti del disegno di legge facciano scendere il livello di tutela già goduto e che vengano a violare l'articolo 8 del Trattato italo-jugoslavo di Osimo che prevede il mantenimento delle misure interne già

adottate e l'assicurazione del livello di protezione già previsto dallo Statuto speciale annesso al Memorandum di Londra. Gli articoli proposti che riguardano le istituzioni scolastiche sono carenti e contraddittori e non prevedono alcuna forma di autonomia. Mancano del tutto degli articoli a tutela degli interessi socio-economici della minoranza e del territorio a garanzia dell'intera popolazione dell'area di confine. Va approfondita infine la problematica delle istituzioni culturali e dei contributi statali per le attività culturali della minoranza slovena."

Sono queste le ragioni fondamentali per le quali la minoranza slovena in Italia si è rivolta alla minoranza tedesca e ladina in Italia chiedendo un sostegno solidale, richiesta che noi consideriamo con attenzione proprio nel segno di questa nuova apertura alla solidarietà. Per questo motivo abbiamo stilato assieme a loro questo Voto e chiediamo ora a questo Consesso e ai gruppi politici un'adesione quanto più possibile unanime a favore della minoranza slovena. Grazie, signor Presidente!)

PRESIDENTE: Ringrazio il cons. Frasnelli per aver rispettato i tempi che ci siamo dati, perchè lui oltre che illustrare come primo firmatario il Voto ha parlato anche a nome e per conto del gruppo.

Sono le ore 13.57, si è iscritta a parlare la cons. Zendron e sarà la prima ad intervenire il giorno 19 aprile.

Il Consiglio verrà convocato il giorno 19 aprile 1990, ad ore 10.00.

La seduta è tolta.

Mi ricordava il Vicepresidente di fare a tutti gli auguri di Buona Pasqua.

(ore 13.58)